

Ama & Proteggi

Casa a modo tuo



Assicurazione multi garanzie della civile abitazione e del nucleo familiare

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO
- INFORMATIVA PRIVACY

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona,
C.F. 02655770234 - P. IVA 03740811207 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G. U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 045
www.arcassicura.it

Assicurazione multi garanzie della civile abitazione e del nucleo familiare

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Ama&Proteggi - Casa a modo tuo

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie a copertura dei rischi relativi alla proprietà o locazione del fabbricato adibito a civile abitazione; inoltre, tutela il nucleo familiare dai possibili eventi dannosi della vita quotidiana. La polizza consente di assicurare fino a 3 diversi fabbricati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzie per il fabbricato:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da incendio, eventi atmosferici, sociopolitici ed altri danni al fabbricato. Sono altresì compresi i danni da fenomeno elettrico, ricerca e riparazione danni da acqua condotta al fabbricato che possono essere ripristinati anche usufruendo di una rete di artigiani convenzionati con i periti che collaborano con la Compagnia per la riparazione diretta dei danni subiti. La copertura è integrata dalle garanzie sempre operanti Responsabilità civile e Tutela legale della proprietà del fabbricato e Assistenza del fabbricato. Questa copertura opera in automatico in caso di sottoscrizione per il proprietario ed è opzionale in caso di sottoscrizione per il locatario
- ✓ **Rischio locativo:** garanzia sempre operante per il locatario del fabbricato
- ✓ **Garanzie per il contenuto:** assicura contro i danni materiali e diretti al contenuto derivanti da incendio, eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni al contenuto. Sono altresì compresi i danni da fenomeno elettrico, ricerca e riparazione danni da acqua condotta al contenuto che possono essere ripristinati anche usufruendo di una rete di artigiani convenzionati con i periti che collaborano con la Compagnia per la riparazione diretta dei danni subiti. La copertura è integrata dalle garanzie sempre operanti Responsabilità civile della conduzione e Tutela legale del locatario. Questa copertura opera in automatico in caso di sottoscrizione per il locatario ed è opzionale in caso di sottoscrizione per il proprietario.

Garanzie supplementari

- ✓ **Catastrofali:** tutela il fabbricato e/o il contenuto assicurato in caso di Terremoto e/o in caso di Alluvione, inondazione e allagamento
- ✓ **Furto e Assistenza furto:** copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto
- ✓ **Energie green - Stile green:** la garanzia è prestata in forma *All Risks* per gli impianti fotovoltaici, gli accumulatori di energia e le colonnine di ricarica (*Wall Box*)
- ✓ **Vita privata:** offre 3 garanzie a tutela della vita privata:
 - "Stile in libertà" a copertura della Responsabilità civile e Tutela legale della vita privata;

- "Stile amici a 4 zampe" offre garanzie di pernottamento, tutela legale e assistenza per il cane e il gatto di proprietà dell'assicurato e/o del nucleo familiare assicurato
- "Stile digital" a tutela della lesione della reputazione, tutela legale e assistenza relative al mondo digital

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili i fabbricati non adibiti a civili abitazioni, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze
- ✗ Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie delle presenti Sezioni sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! **Garanzie per il fabbricato:** i danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi
- ! **Garanzie per il contenuto:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! **Catastrofali:** i danni da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- ! **Furto e Assistenza furto:** verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- ! **Energie green - Stile green:** causati da difetti già esistenti e di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza
- ! **Vita privata:** i danni derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive



Dove vale la copertura?

- √ La polizza vale per il fabbricato o porzione di fabbricato ubicato nel territorio italiano.
- √ “Stile in libertà” garanzia Responsabilità civile della vita privata vale per il mondo intero.
- √ Tutela legale:
 - Il risarcimento di delitti colposi o contravvenzioni, delitti dolosi, danni subiti, vertenze contrattuali, pedone, ciclista e terzo trasportato le garanzie operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
 - Nell'ipotesi di controversie per vertenze contrattuali, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, impugnazione di delibere assembleari condominiali, impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative, ricorsi avverso al TAR, opposizione a sanzioni amministrative, vertenze con i collaboratori domestici, istituti o enti pubblici di assicurazioni, opposizione a sanzioni amministrative, atti di volontaria giurisdizione la garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.
 - La tutela legale digital opera per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo.

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del premio o della rata di premio è andato a buon fine, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del contraente o da parte della Compagnia, la durata viene prorogata per 1 (uno) anno e così successivamente. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Via Del Fante, n. 21; 37122; Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol; Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona; Recapito telefonico. 045.8192111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it pec. arcaassicurazioni@pec.unipol.it;

Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00123

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2023, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 180,7 milioni con capitale sociale pari a € 50,8 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari a € 80,7 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.arcassicura.it, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2023, è pari a € 62,6 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a € 28,2 milioni, a copertura dei quali la Compagnia dispone di Fondi Propri rispettivamente pari a € 187,8 milioni e a € 187,8 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2023, pari a 3,00 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

Si rimanda al sito www.arcassicura.it

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, il prodotto comprende inoltre una serie di coperture accessorie a tutela del fabbricato e/o del contenuto in caso di eventi dannosi quali ad esempio il furto in abitazioni secondarie, i danni da circolazione su mezzi di micromobilità, i danni da terremoto agli impianti fotovoltaici, il supporto psicologico in caso di cyber bullismo e delle sezioni di assistenza personalizzate per garanzia.

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportato ai massimali contrattualmente previsti e alle somme assicurate concordate con il contraente e indicate in polizza.

Somme assicurate

✓ Garanzie per il fabbricato

Incendio ed altri eventi al fabbricato:

Per le garanzie:	Somme assicurate Fabbricato/Limiti
<ul style="list-style-type: none">Uragani, bufere, tempeste, nevicata, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria	Somma assicurata indicata in polizza
<ul style="list-style-type: none">Danni da grandine alle tapparelle in materiale plastico compreso PVC	€ 1.500,00 per sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none">Tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere	80% Somma assicurata
<ul style="list-style-type: none">Demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro	15% indennizzo liquidabile
<ul style="list-style-type: none">Riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio dell'abitazione assicurata	Fino a € 1.000,00 per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none">oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori	Fino a € 2.500,00
<ul style="list-style-type: none">spese di riprogettazione totale o parziale del Fabbricato	Fino al 5% dell'indennizzo massimo € 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none">perdita del canone di locazione	Fino € 5.000 per annualità assicurativa

- **Guasti del fabbricato**

Per le garanzie:	Somme assicurate/ Limiti
• Fenomeno elettrico	Somma assicurata a scelta del contraente
• Acqua condotta	Somma assicurata incendio del fabbricato
- Gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel Fabbricato assicurato in polizza	Fino a € 1.000,00
• Ricerca e riparazione guasti	Somma assicurata a scelta del contraente
- rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti del fabbricato per ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di danno	Fino a € 1.500,00
- per ricerca e riparazione di tubature del gas	Fino a € 1.500,00

- **Responsabilità civile della proprietà del fabbricato:**

Per le garanzie:

- inquinamento accidentale cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza: fino alla concorrenza del 10% del massimale
- danni indiretti cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi: fino alla concorrenza del 10% del massimale

- **Tutela legale della proprietà del fabbricato: fino € 10.000,00**

Per le garanzie:

- Impugnazione di delibere assembleari condominiali: fino € 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
- Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso: fino € 2.000,00 per sinistro

- **Assistenza del fabbricato: massimo 3 prestazioni per anno assicurativo**

Garanzie	Somme assicurate / Limiti
• Reperimento telefonico di artigiani	-
• Invio di un idraulico	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di un elettricista	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di un fabbro	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di un serramentista	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di un termoidraulico	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di una collaboratrice familiare	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di personale di vigilanza	Fino € 250,00 per sinistro
• Rientro anticipato	Fino € 250,00 per sinistro
• Soggiorno presso una struttura ricettiva	Fino € 250,00 per sinistro

✓ **Rischio locativo: somma assicurata**

✓ **Garanzie per il contenuto**

- **Incendio ed altri eventi al contenuto:**

Per le garanzie:	Somme assicurate/ Limiti
• Uragani, bufere, tempeste, nevicate, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria	Somma assicurata
• Tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere	80% Somma assicurata
• Effetti personali, al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili	10% somma assicurata contenuto
• Danni materiali e diretti subiti dagli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico	Fino a € 500,00 per sinistro
• Demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro	15% indennizzo liquidabile
• Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali assicurati	Fino a € 1.000,00
• Duplicazione dei documenti personali	Fino € 200,00
• Per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici	Fino al 75% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00
• Per gioielli e preziosi	Fino al 20% della somma assicurata
• Per denaro	Fino a € 500,00
• Per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box)	Fino ad € 1.000,00
• Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi	Indennizzo non superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro

- **Guasti del contenuto**

Per le garanzie:	Somme assicurate/ Limiti
• Fenomeno elettrico	Somma assicurata a scelta del contraente
• Acqua condotta	Somma assicurata incendio del contenuto
• Ricerca e riparazione guasti	Somma assicurata a scelta del contraente
• Duplicazione dei documenti personali	Fino € 200,00
• Per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici	Fino al 75% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00
• Per gioielli e preziosi	Fino al 20% della somma assicurata
• Per denaro	Fino a € 500,00
• Per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box)	Fino ad € 1.000,00

<ul style="list-style-type: none"> Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi 	Indennizzo non superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro
--	---

- **Responsabilità civile della conduzione del fabbricato:**
 - Per la garanzia danni indiretti cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi: fino alla concorrenza del 10% del massimale
- **Tutela legale del locatario:** fino € 10.000,00 per caso assicurativo
Per la garanzia Impugnazione di delibere assembleari condominiali: fino € 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
- **Assistenza del contenuto:** massimo 3 prestazioni per anno assicurativo

Garanzie	Somme assicurate / Limiti
• Reperimento telefonico di artigiani	-
• Invio di un idraulico	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura	Fino € 250,00 per sinistro
• Invio di personale di vigilanza	Fino € 250,00 per sinistro
• Rientro anticipato	Fino € 250,00 per sinistro
• Soggiorno presso una struttura ricettiva	Fino € 250,00 per sinistro

✓ Catastrofali

- **Terremoto del fabbricato:** fino al 100% Somma assicurata fabbricato

Per le garanzie:	Somme assicurate / Limiti
- Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata	Fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00
- riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato	Fino al 10% dell'Indennizzo relativo al Fabbricato con massimo € 10.000,00

- **Terremoto del contenuto:** 100% Somma assicurata contenuto

Per le garanzie:	Somme assicurate / Limiti
- Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata	Fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00

- **Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato:** 50% Somma assicurata fabbricato. Per Allagamento del fabbricato: 50% Somma assicurata fabbricato, con il massimo di € 50.000,00

Per le garanzie:	Somme assicurate / Limiti
- Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata	Fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00
- riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato	Fino al 10% dell'Indennizzo relativo al Fabbricato con massimo € 10.000,00

- **Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto:** 100% Somma assicurata contenuto. Per Allagamento del contenuto: 100% Somma assicurata contenuto, con il massimo di € 15.000,00

Per le garanzie:	Somme assicurate / Limiti
- Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata	Fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00

- ✓ Furto: operante per abitazione principale e/o secondaria

Per le garanzie:	Somme assicurate/ Limiti
• Spese sostenute e documentate per sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura	Fino a € 200,00
• Assicurazione estesa all'esterno dei locali oggetto della copertura per i danni materiali e diretti da furto a effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'Assicurato	15% della somma assicurata
• Furto e danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi	Somma assicurata
• Spese sostenute per installare o potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme	Fino a € 500,00
• Duplicazione di documenti personali	Fino € 200,00
• Furto o guasti a videocitofoni e impianti di allarme	Fino a € 500,00
• Per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria	60% della somma assicurata
• Denaro	10% della somma assicurata
• Gioielli, preziosi, valori e raccolte	30% della somma assicurata
• Per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia	10% della somma assicurata, col massimo di € 400,00 per singolo oggetto
• Furto con presenza di persone nei locali	80% dell'importo liquidabile
• Concomitanza di più scoperti	Somma assicurata
• Mezzi di chiusura non operanti	Somma assicurata
• Per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria	60% della somma assicurata
• Per denaro	10% della somma assicurata
• Per gioielli, preziosi, valori e raccolte	30% della somma assicurata
• Per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia	10% della somma assicurata, col massimo di € 400,00 per singolo oggetto

<ul style="list-style-type: none"> Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi 	Indennizzo non superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro
--	---

- Assistenza furto: massimo 3 prestazioni per anno assicurativo

Garanzie	Somme assicurate / Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Invio di un elettricista 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Invio di un fabbro 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Invio di un serramentista 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Invio di una collaboratrice familiare 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Invio di personale di vigilanza 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Rientro anticipato 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Soggiorno presso una struttura ricettiva 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Assistenza psicologica 	Fino € 250,00 per sinistro

✓ Energie green - Stile green:

Per le garanzie:	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Incendio ed eventi atmosferici 	Somma assicurata
<ul style="list-style-type: none"> Terremoto, inondazione, alluvione e allagamento 	Somma assicurata
<ul style="list-style-type: none"> Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato 	Somma assicurata
<ul style="list-style-type: none"> Furto e rapina 	Somma assicurata

✓ Vita Privata

- Stile in libertà:

Per le garanzie Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata:	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Danni da circolazione su hoverboard, segway, monopattini, monowheel 	Fino € 150.000,00
<ul style="list-style-type: none"> Danni cagionati a terzi da svolgimento dell'attività di B&B 	Fino € 500.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Danni cagionati derivanti dalla distribuzione, deterioramento o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate 	Fino € 500,00

Per le garanzie Stile in libertà - Tutela legale della vita privata:	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Spese legali 	1 avvocato per ogni grado di giudizio Massimale scelto dal cliente

- Stile amici a 4 zampe: si compone delle garanzie Stile amici a 4 zampe - Pernottamento, Stile amici a 4 zampe - Tutela legale e Stile amici a 4 zampe - Assistenza. Le garanzie sono tutte e 3 sempre operanti

Garanzie Stile amici a 4 zampe - Pernottamento	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Pernottamento del cane e/o del gatto 	Fino € 500,00

Garanzie Stile amici a 4 zampe - Tutela legale	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Tutela legale 	Fino € 10.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spese legali 	1 avvocato per ogni grado di giudizio € 10.000 per caso assicurativo
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vertenze contrattuali 	Fino € 10.000,00

- Stile amici a 4 zampe - Assistenza massimo 3 prestazioni per anno assicurativo

Garanzie	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Informazioni veterinarie telefoniche 	-
<ul style="list-style-type: none"> Rientro anticipato 	Fino € 250,00 per sinistro
<ul style="list-style-type: none"> Prolungamento del soggiorno 	Fino € 250,00 per sinistro

- Stile digital: si compone delle garanzie Stile digital - Lesione della reputazione, Stile digital - Tutela legale e Stile digital - Assistenza. Le garanzie sono tutte e 3 sempre operanti

Garanzie Stile digital - Lesione della reputazione	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Lesione della reputazione 	Fino € 1.500,00

Garanzie digital - Tutela legale	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Tutela legale 	Fino € 10.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spese legali 	1 avvocato per ogni grado di giudizio € 10.000 per caso assicurativo

Garanzie Stile digital - Assistenza	Somme assicurate/ Limiti
<ul style="list-style-type: none"> Assistenza Malware (virus informatici) 	Fino a 2 volte per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> Assistenza Cyber Bullismo 	Fino a 2 volte per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consulenza telefonica 	Fino ad 1 volta per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consulenza medica telefonica 	Fino ad 1 volta per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consulenza legale telefonica 	Fino ad 1 volta per annualità assicurativa
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Invio baby sitter/collaboratrice familiare 	Fino ad 1 volta per annualità assicurativa con il massimo di 24 ore
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Psicologo/Psicoterapeuta presso l'abitazione 	Fino a 2 volte per annualità assicurativa

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

E' possibile acquistare le garanzie opzionali "Garanzie per il fabbricato" (in caso di locatario), "Garanzie per il contenuto" (in caso di proprietario), "Furto", "Terremoto del fabbricato", "Terremoto del contenuto", "Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato", "Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto", "Energie green - Stile green", "Vita Privata"

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il prodotto prevede scontistiche in caso di sottoscrizione di più garanzie e fino a 3 fabbricati

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Se il contraente acquista le garanzie supplementari "Terremoto del fabbricato", "Terremoto del contenuto", "Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato", "Alluvione, Inondazione e Allagamento del contenuto", "Furto" comprensivo di "Assistenza Furto", "Energie green - Stile green", "Stile in libertà", "Stile Amici a 4 zampe" e "Stile digital" dovrà pagare un premio aggiuntivo



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia:

- x i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale*
- x i veicoli a motore*
- x la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito*

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione:

- x il contraente;*
- x l'assicurato, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;*
- x i componenti del nucleo familiare dell'assicurato;*
- x le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, il coniuge e/o il nucleo familiare, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.*



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni

Sono altresì previste esclusioni di garanzia alcune delle quali sono:

Garanzie per il fabbricato, Garanzie per il contenuto e Rischio locativo

Non sono compresi in garanzia i danni:

- ! causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine*
- ! tra gli effetti personali al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, sono esclusi i preziosi, collezioni, denaro e valori*
- ! all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale*
- ! Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione assicurata: in deroga a quanto ed è operante, per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento della abitazione assicurata. durante tali lavori la garanzia è operante per il solo fabbricato e limitatamente agli eventi relativi a incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio e alle spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro. Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla Compagnia. per la durata dei lavori si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge*

Catastrofali

Non sono compresi in garanzia i danni:

- ! di furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili*
- ! causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno*
- ! ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza*

Furto

Non sono compresi in garanzia i danni:

- ! commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato*
- ! causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto*

Energie green - Stile green

Non sono compresi in garanzia i danni:

- ! causati da difetti già esistenti e di cui il contraente o l'assicurato erano a conoscenza*
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei pannelli solari e fotovoltaici e delle colonnine di ricarica dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche*

Vita Privata

Non sono compresi in garanzia i danni:

- ! provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate*
- ! derivanti dall'esercizio della caccia*
- ! derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa*

Franchigie

Garanzie per il fabbricato

- ! Incendio ed altri eventi al fabbricato: € 200,00 per ogni sinistro indennizzabile
- ! Guasti del fabbricato: € 0 se si opta per la riparazione diretta da parte di artigiani convenzionati/ € 200,00 negli altri casi. L'assicurato può anche decidere di non far riparare il danno o ripararlo in autonomia
- ! Responsabilità civile della proprietà del fabbricato: € 200,00 per ogni sinistro indennizzabile; nel caso di danni alle persone non viene applicata alcuna franchigia
- ! Tutela legale della proprietà del fabbricato: € 200,00 per spese per azioni di sfratto

Rischio locativo

- ! € 200,00 per ogni sinistro indennizzabile

Garanzie per il contenuto

- ! Incendio ed altri eventi al contenuto: € 200,00 per ogni sinistro indennizzabile
- ! Guasti del contenuto: € 0 se si opta per la riparazione diretta da parte di artigiani convenzionati/ € 200,00 negli altri casi. L'assicurato può anche decidere di non far riparare il danno o ripararlo in autonomia
- ! Responsabilità civile della conduzione del fabbricato: € 200,00 per ogni sinistro indennizzabile; nel caso di danni alle persone non viene applicata alcuna franchigia

Furto e Assistenza furto:

- ! € 200,00 per ogni sinistro indennizzabile tranne per la sostituzione delle serrature d'ingresso, che prevede una franchigia di € 100,00

Vita privata

- ! Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata: franchigia di € 150,00 per proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella
- ! Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata: franchigia di € 150,00 per danni fisici causati da avviamento di veicoli o natanti a motore di soggetti che compongono il nucleo familiare dell'assicurato di età inferiore ai 18 anni
- ! Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata: franchigia di € 150,00 per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne
- ! Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata: franchigia di € 250,00 per danni a cose derivanti dalla circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel
- ! Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata: franchigia di € 150,00 per danni a cose per svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast
- ! Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata: per collaboratori familiari franchigia per invalidità permanente del 6% per lesioni personali per danni in occasione di lavoro o di servizio
- ! Stile amici a 4 zampe - Pernottamento: 3 giorni per ricovero in istituto di cura

Scoperti

Garanzie per il fabbricato

- ! Incendio ed altri eventi al fabbricato
 - Eventi atmosferici: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 400,00
- ! Responsabilità civile della proprietà del fabbricato: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00 per inquinamento accidentale

Garanzie per il contenuto

- ! Incendio ed altri eventi al contenuto
 - Eventi atmosferici: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00
- ! Responsabilità civile della conduzione del fabbricato: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00 per inquinamento accidentale

Catastrofali


- ! Terremoto del fabbricato: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 10.000,00
 - Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 10.000,00
 - Riprogettazione del fabbricato: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 10.000,00
- ! Terremoto del contenuto: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 3.000,00
 - Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 3.000,00
 - Riprogettazione del fabbricato: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 3.000,00
- ! Alluvione, inondazione del fabbricato: scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 10.000,00. In caso di Allagamento del fabbricato: scoperto pari 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00.
 - Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 10.000,00
 - Riprogettazione del fabbricato: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 10.000,00
- ! Alluvione, inondazione del contenuto: scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 3.000,00. In caso di Allagamento del contenuto: scoperto pari 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00.
 - Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 3.000,00
 - Riprogettazione del fabbricato: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 3.000,00


Furto


- ! "Mezzi di chiusura": se non operanti scoperto del 20%
- ! "Furto con presenza di persone nei locali": scoperto del 20%
- ! "Concomitanza di più scoperti": 35%


Energie green - Stile green


- ! Incendio ed eventi atmosferici: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 400,00. Per gli eventi atmosferici è previsto uno scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 1.000,00
- ! Terremoto, inondazione, alluvione e allagamento: scoperto 20% con minimo non indennizzabile di € 1.000,00
- ! Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato: scoperto 10% con minimo € 400,00
- ! Furto e rapina: scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 400,00


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <i>In caso di sinistro, dal momento in cui lo stesso si è verificato o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'assicurato/contraente o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne immediatamente comunicazione alla Compagnia tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta compilando il modulo previsto per il prodotto e inviandolo utilizzando una delle seguenti modalità:</i> <ul style="list-style-type: none">• via e-mail all'indirizzo: sinistri@arcavita.it• tramite raccomandata all'indirizzo Via del Fante, 21 - 37122 Verona• Oppure tramite fax al n° 045.8192397 <i>In caso di sinistro relativo alle garanzie <u>Assistenza del fabbricato</u>, <u>Assistenza del contenuto</u>, <u>Assistenza furto</u>, <u>Stile Amici a 4 zampe - Assistenza</u>, <u>Stile digital - Assistenza</u> il contraente o l'assicurato, al momento della richiesta di assistenza deve comunicare alla centrale operativa di UnipolAssistance S.c.r.l, per telefono al numero verde 800-012529 o al numero 011-6523202:</i> <ul style="list-style-type: none">- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contraente)- tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le autorità competenti, numero di persone presenti sul luogo dell'assistenza)
	Assistenza diretta/in convenzione: <i>l'Assicurato ha la possibilità, in caso di sinistro, di usufruire dell'intervento della rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Compagnia per procedere direttamente alla riparazione del danno subito per le garanzie Fenomeno Elettrico del fabbricato e/o del contenuto, Acqua condotta del fabbricato e/o del contenuto e Ricerca e riparazione guasti del fabbricato e/o del contenuto</i>
	Gestione da parte di altre imprese: <ul style="list-style-type: none">• "<u>Tutela legale della proprietà del fabbricato</u>", "<u>Tutela legale del locatario</u>", "<u>Stile in libertà - Tutela legale della vita privata</u>", "<u>Stile amici a 4 zampe - Tutele legale</u>" e "<u>Stile digital - Tutela legale</u>": la gestione dei sinistri è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia• <u>Assistenza del fabbricato</u>, <u>Assistenza del contenuto</u>, <u>Assistenza furto</u>, <u>Stile Amici a 4 zampe - Assistenza</u>, <u>Stile digital - Assistenza</u>: la gestione e la liquidazione dei sinistri è affidata ad UnipolAssistance S.c.r.l.
	Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Nell'assicurazione della Responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'assicurato o gli abbia promosso contro a tal fine un'azione giudiziaria</i>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<i>Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave, ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze del rischio, la Compagnia può recedere dal contratto comunicando tale decisione al contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il reale stato delle cose.</i>
Obblighi dell'impresa	<i>La Compagnia provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora previsto dalla gestione del sinistro stesso</i>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>È possibile chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile del premio senza alcun onere. L'ammontare del premio, comprensivo di imposte, varia in funzione delle garanzie e delle somme assicurate scelte</i>
Rimborso	<i>Se il contratto è stato stipulato con modalità di vendita a distanza e il contraente ha esercitato il diritto di recesso, la Compagnia provvederà al rimborso del premio pagato al netto dell'imposta, nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura ha avuto effetto</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p><u>Garanzie per il fabbricato</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Tutela legale della proprietà del fabbricato: le garanzie vengono prestate dopo 3 mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa escluso il caso di danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative</i> <p><u>Garanzie per il contenuto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Tutela legale del locatario: le garanzie vengono prestate dopo 3 mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa escluso il caso di danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative</i> <p><u>Catastrofali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>La garanzia Terremoto del fabbricato e Terremoto del contenuto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24:00 della data di effetto del contratto, prevede una carenza di 60 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.</i> <p><u>Vita Privata</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Stile in libertà - Tutela legale della vita privata: le garanzie vengono prestate dopo 3 mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa escluso il caso di danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative. Per gli atti di volontaria giurisdizione è prevista una carenza di 12 mesi.</i> <i>Stile amici a 4 zampe - Tutela legale</i> <i>Sono coperti i sinistri avvenuti: le garanzie vengono prestate dopo 3 mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa escluso il caso di danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative</i> <i>Stile digital - Tutela legale</i> <i>Sono coperti i sinistri avvenuti: le garanzie vengono prestate dopo 3 mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa escluso il caso di danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative</i>
Sospensione	NON PREVISTA

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il contraente ha il diritto di recedere nei 14 giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla Compagnia</i>
Risoluzione	NON PREVISTA

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<i>Il prodotto Ama&Proteggi - Casa a modo tuo è un prodotto multi garanzie rivolto al contraente persona fisica/giuridica proprietario o locatario di una civile abitazione che offre una copertura completa delle esigenze assicurative relative all'abitazione e al nucleo familiare</i>	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione <i>La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,89% del Premio imponibile</i>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'intermediario (inclusi relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Arca Assicurazioni S.p.A. Funzione Reclami Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com</p> <p>I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162)</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incendio → 22,25% - Furto e rapina → 22,25% - Responsabilità civile → 22,25% - Tutela legale → 21,25% - Perdite pecuniarie → 21,25% - Assistenza → 10% <p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo È possibile detrarre il premio della garanzia terremoto e alluvione ai fini IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente</p>
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Ama & Proteggi

Casa a modo tuo

Assicurazione multi garanzie della civile abitazione e del nucleo familiare

Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario

Indice:

Glossario	p. 3
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 9
2 - Garanzie per il fabbricato	p. 14
3 - Rischio locativo	p. 38
4 - Garanzie per il contenuto	p. 40
5 - Catastrofali	p. 62
6 - Furto e Assistenza furto	p. 77
7 - Energie green - Stile green	p. 86
8 - Vita privata	p. 90
9 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 126
Norme di legge richiamate in polizza	p. 135
Modulo richiesta di indennizzo	p. 140

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti**

Gentile cliente,

Le presentiamo il prodotto **“Ama&Proteggi - Casa a modo tuo”**: una copertura assicurativa multi garanzie dell'abitazione principale e/o secondaria, che si contraddistingue per la personalizzazione delle garanzie in base alle sue esigenze assicurative.

Il prodotto tutela il fabbricato e/o il contenuto offrendo un servizio di riparazione diretta del danno reso necessario in conseguenza di un guasto causato da fenomeno elettrico, acqua condotta e relativa ricerca e riparazione delle condutture interessate.

“Ama&Proteggi - Casa a modo tuo” è arricchito dalle garanzie supplementari Furto e Assistenza furto, Terremoto del fabbricato e/o del contenuto, Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato e/o del contenuto e una nuova copertura a tutela delle Energie green - Stile green intese come pannelli fotovoltaici, accumulatori e colonnine di ricarica.

Il prodotto, inoltre, si caratterizza per la personalizzazione della garanzia assistenza in base alla sezione a cui è abbinata e per dei pacchetti integrativi (Stile in libertà, Stile amici a 4 zampe e Stile digital) che completeranno la protezione del suo patrimonio e dei suoi cari.

Come avrà modo di osservare nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

Le anticipiamo che Arca Assicurazioni mette a sua disposizione, in caso di necessità, i seguenti servizi telefonici:



Per denunciare un sinistro



Per contattare il Servizio di Assistenza

Glossario

Nel testo delle Condizioni di ASSICURAZIONE si intende per:

ABITAZIONE PRINCIPALE: APPARTAMENTO o CASA UNIFAMILIARE/VILLA A SCHIERA, identificata in POLIZZA, ove l'ASSICURATO abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso dimori per la maggior parte dell'anno.

ABITAZIONE SECONDARIA: APPARTAMENTO o CASA UNIFAMILIARE/VILLA A SCHIERA, identificata in POLIZZA, ove l'ASSICURATO non abbia la residenza anagrafica o in alternativa ove lo stesso non dimori per la maggior parte dell'anno.

ALLAGAMENTO: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

ALLUVIONE e INONDAZIONE: ALLAGAMENTO di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

APPARTAMENTO: porzione di FABBRICATO destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del FABBRICATO.

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, la quale ha sede in Viale del Commercio, n° 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la COMPAGNIA si avvale per la gestione dei sinistri. L'ASSICURATO ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- **COSTRUZIONE ANTISISMICA:** il FABBRICATO che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni. Sono considerate costruzioni antisismiche anche i fabbricati in bioedilizia.
- **COSTRUZIONE IN BIOEDILIZIA:**
Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - Strutture realizzate con elementi portanti verticali ed orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 min (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegno e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 MARZO 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali ed orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005.
 - Le coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 MARZO 2005), legno lamellare o massello.

- Gli impianti elettrici sono conformi a quanto previsto dal D.M. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi incombustibili si fa riferimento al quanto previsto dalla CEI 64-8.
- In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996; e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.
- Gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 5158 del 26/3/2010.

- **COSTRUZIONE IN CEMENTO ARMATO:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- strutture portanti del TETTO, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le Dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera Abitazione assicurata.

- **COSTRUZIONE IN MURATURA:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- strutture portanti del TETTO, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del TETTO totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

È tollerato che le dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera abitazione assicurata.

CASA UNIFAMILIARE: abitazione unifamiliare o APPARTAMENTO facente parte di FABBRICATO destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del FABBRICATO.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UNIPOLASSISTANCE costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in POLIZZA.

COLLAUDO: l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica e per legge delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle eventuali perizie di variante approvate.

COLONNINA DI RICARICA (*wall box*): dispositivo di distribuzione dell'energia elettrica, attraverso il quale è possibile ricaricare la batteria dei veicoli dotati di *powertrain* elettrico.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

COMPUTER DESKTOP: tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.

COMPUTER NOTEBOOK: computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.

CONTENUTO: l'insieme degli oggetti, di proprietà dell'ASSICURATO o di terzi, quali: mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in POLIZZA e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche: la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, quadri, dipinti, arazzi, statue, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, biciclette a pedalata assistita, hoverboard, segway, monopattini e monowheel, provviste di famiglia, combustibili a servizio del FABBRICATO assicurato, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'ASSICURATO costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'ASSICURATO stesso.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE: contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

COSE: gli oggetti materiali e gli animali.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE: richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato.

CYBER BULLISMO: atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o un gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, ecc.) ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi.

DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO: sentenza definitiva non più modificabile.

EFFETTI PERSONALI: gli indumenti e gli oggetti di uso quotidiano.

ESECUZIONE FORZATA: azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es: pignoramento).

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile adibita ad APPARTAMENTO o CASA UNIFAMILIARE con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono compresi tutte le opere murarie e di finitura, fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione (**esclusi impianti inerenti alla sezione 7 - Energie green - Stile green**). Costituiscono FABBRICATO le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel FABBRICATO o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza anche se tenuti a orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto).

Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurata un'abitazione in condominio.

FASE GIUDIZIALE: la fase della VERTENZA che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE: la fase della VERTENZA finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria (es. mediazione e negoziazione assistita).

FENOMENO ELETTRICO: sono manifestazioni di FENOMENO ELETTRICO:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANAMENTO/FRANA: rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell'ASSICURATO.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMPIANTO D'ALLARME: impianto antintrusione a norme CEI che deve essere funzionante e attivato ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la prestazione in denaro dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.

LOCATARIO: la persona fisica e/o giuridica che prende in locazione il FABBRICATO indicato in POLIZZA.

MALWARE: software intrusivi e malevoli, tra cui a esempio la categoria dei virus informatici, atti a interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di programmi software.

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA e LAVORI DI COMPLETAMENTO:

- a) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- b) LAVORI DI COMPLETAMENTO: si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella abitazione assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile abitazione; **non si intendono** LAVORI DI COMPLETAMENTO i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI: si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

NUCLEO FAMILIARE: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i figli minorenni anche se non conviventi e i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

PANNELLI FOTOVOLTAICI: impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, batterie da accumulo, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del FABBRICATO assicurato. L'impianto fotovoltaico deve essere progettato ed installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e ancorato al FABBRICATO assicurato, collaudato e connesso alla rete elettrica, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine. Si intendono PANNELLI FOTOVOLTAICI anche i pannelli solari.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo n. 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.

PREZIOSI: gioielli, metalli preziosi (intesi oro e platino) lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): forma di ASSICURAZIONE che prevede, in caso di SINISTRO, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'ASSICURATO fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di ASSICURAZIONE; il resto spetterà alla COMPAGNIA.

PROPRIETARIO: la persona fisica e/o giuridica che ha il diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo del FABBRICATO indicato in POLIZZA.

RIPARAZIONE DIRETTA: possibilità offerta all'ASSICURATO di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati dalla COMPAGNIA con l'obiettivo di riparare il danno alle COSE assicurate.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: la sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo.

SCOPERTO: la somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell'ASSICURATO.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a ESPLOSIONE. **Gli effetti del "gelo" e del "colpo d'ariete" non sono considerati SCOPPIO.**

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

SISTEMA INFORMatico: l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'ASSICURATO per il trattamento automatico dei Dati e dei dati personali.

SPESE DI GIUSTIZIA: le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice.

TERMINI DI ASPETTATIVA/CARENZA: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa.

TERREMOTO: si intende un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il FABBRICATO dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

UNIPOLASSISTANCE: UnipolAssistance s.c.r.l. la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, e di cui la COMPAGNIA si avvale per la gestione dei sinistri di

assistenza. L'ASSICURATO ha facoltà di prendere contatto con la CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

VALORE A NUOVO: metodo di determinazione del valore delle COSE assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

VALORE INTERO: la forma assicurativa che copre per l'intero valore le COSE assicurate. Se al momento del SINISTRO viene accertato che il valore delle COSE esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

VERTENZA: il conflitto di pretese tra ASSICURATO e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

VETRO ANTIFONDAMENTO: si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 (sei) mm.

1

Norme che regolano il contratto in generale

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO nella sua veste di PROPRIETARIO o LOCATARIO di un FABBRICATO, per le garanzie acquistate ed entro le somme assicurate riportate in POLIZZA. Il contratto prevede anche delle garanzie per la protezione del NUCLEO FAMILIARE dagli eventi che possono accadere nel corso della durata della POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate **sono esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA al momento della sottoscrizione del contratto e **valgono esclusivamente** per il FABBRICATO e per le persone indicate in POLIZZA.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine, l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE **resta sospesa** dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla Compagnia.

Art. 4 - Durata del contratto¹ 🔍

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, **in assenza di disdetta** da parte del CONTRAENTE o da parte della COMPAGNIA, la durata viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in polizza?

Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annuale.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio² 🔍

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Per il pagamento tramite addebito diretto in conto corrente, il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, **autorizza la banca**, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L'eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente o mensilmente. Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all'atto di sottoscrizione della POLIZZA**. Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l'importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il CONTRAENTE comincerà a pagare l'importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del CONTRAENTE 11 (undici) rate così suddivise: 1 (una) rata alla sottoscrizione + 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la somma assicurata della voce INCENDIO FABBRICATO, TERREMOTO del FABBRICATO e ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO del FABBRICATO sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, in POLIZZA verrà indicato che la suddetta voce "FABBRICATO" rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute senza dolo o colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

² Cos'è il premio?

Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE sono tenuti a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 14 - Adeguamento del premio per modifica tariffaria

Nel caso in cui il PREMIO di rinnovo, a seguito di una modifica tariffaria, sia superiore a quello corrisposto per l'annualità in corso, la COMPAGNIA provvederà a comunicare al CONTRAENTE il nuovo PREMIO entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza. In tal caso, in via del tutto eccezionale e se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, il CONTRAENTE ha facoltà di recedere dal contratto inviando disdetta almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza mediante comunicazione a mezzo raccomandata ovvero, in caso di addebito permanente del PREMIO in conto corrente, mediante la revoca dell'autorizzazione a tale addebito entro la data di scadenza del contratto.

Art. 15 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Abbinabilità delle garanzie

Le garanzie di prodotto sono acquistabili secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

Sezione del prodotto	Garanzie di prodotto	Proprietario del fabbricato	Locatario del fabbricato
2 - Garanzie per il fabbricato	Sez. 2.1 - Incendio ed altri eventi al fabbricato	Sempre operante	Garanzia alternativa al "Rischio locativo" e acquistabile nel caso di copertura "per conto di chi spetta"
	Sez. 2.2 - Guasti del fabbricato	Sempre operante	Obbligatoria se acquistata la garanzia "Incendio del fabbricato" per "conto di chi spetta"
	Sez. 2.3 - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	Sempre operante	Non acquistabile
	Sez. 2.4 - Tutela legale della proprietà fabbricato	Sempre operante	Non acquistabile
	Sez. 2.5 - Assistenza del fabbricato	Sempre operante	Obbligatoria se acquistata la garanzia "Incendio del fabbricato" per "conto di chi spetta"
3 - Rischio locativo	Sez. 3 - Rischio locativo	Non acquistabile	Garanzia alternativa all'Incendio del fabbricato
4 - Garanzie per il contenuto	Sez. 4.1 - Incendio ed altri eventi al contenuto	Opzionale	Sempre operante
	Sez. 4.2 - Guasti del contenuto	Opzionale	Sempre operante
	Sez. 4.3 - Responsabilità civile della conduzione del fabbricato	Opzionale	Sempre operante
	Sez. 4.4 - Tutela legale del locatario	Non acquistabile	Sempre operante

	Sez. 4.5 - Assistenza del contenuto	Opzionale	Sempre operante
5 - Catastrofali	Sez. 5.1 - Terremoto del fabbricato	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato"	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato"
	Sez. 5.2 - Terremoto del contenuto	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto"	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto"
	Sez. 5.3 - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato"	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato"
	Sez. 5.4 - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto"	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto"
6 - Furto e Assistenza furto	6.1 - Furto	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto"	Opzionale e acquistabile solo se presente la garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto"
	6.2 - Assistenza furto	Sempre operante in presenza della garanzia furto	Sempre operante in presenza della garanzia furto
7 - Energie green - Stile green	Sez. 7 - Energie green - Stile green	Opzionale	Opzionale
8 - Vita privata	Sez. 8.1 - 8.2 - Stile in libertà	Opzionale e acquistabile solo una volta per polizza	Opzionale e acquistabile solo una volta per polizza
	Sez. 8.3 - 8.4 - 8.5 Stile amici a 4 zampe	Opzionale e acquistabile solo una volta se acquistato le sezioni Stile in libertà	Opzionale e acquistabile solo una volta se acquistato le sezioni Stile in libertà
	Sez. 8.6 - 8.7 - 8.8 - Stile digital	Opzionale e acquistabile solo una volta se acquistato le sezioni Stile in libertà	Opzionale e acquistabile solo una volta se acquistato le sezioni Stile in libertà

Le coperture acquistate formano un unico contratto e sono indicate in POLIZZA per ciascun FABBRICATO nonché per il NUCLEO FAMILIARE.

Art. 17 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Per la validità delle garanzie il FABBRICATO indicato in POLIZZA deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani a civili abitazioni, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.

Il FABBRICATO deve avere le seguenti CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- strutture portanti verticali in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- pareti esterne in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- COPERTURA del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- SOLAI anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del TETTO anche in materiali combustibili;
- rivestimenti interni e/o esterni anche in materiali combustibili;
- coibentazioni anche in materiali combustibili;
- i fabbricati in BIOEDILIZIA;
- essere in buono stato di manutenzione e stabilità.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne e nella COPERTURA del TETTO la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici;
- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE diverse per i box e per le altre dipendenze purché l'area coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta dal FABBRICATO;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

Art. 18 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 19 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 20 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione "Garanzie per il fabbricato"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle garanzie sotto elencate e meglio descritte di seguito:

- 2.1 - Incendio ed altri eventi al fabbricato;
- 2.2 - Guasti del fabbricato;
- 2.3 - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato;
- 2.4 - Tutela legale della proprietà del fabbricato;
- 2.5 - Assistenza del fabbricato;

L'ASSICURAZIONE è prestata per le garanzie e nei limiti indicati nel contratto.

COSA È ASSICURATO**Art. 23 - Oggetto della garanzia “Incendio ed altri eventi al fabbricato”**

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi purché in uso e custodia all'ASSICURATO, nell'ubicazione indicata in POLIZZA costituente ABITAZIONE PRINCIPALE o SECONDARIA, causati da:

- a) INCENDIO, fumo, fulmine **escluso FENOMENO ELETTRICO**, ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate, bang sonico, caduta satelliti;
- b) uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. **Sono inoltre ricompresi in garanzia i danni da grandine alle tapparelle in materiale plastico compreso PVC nel limite di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**
La garanzia di cui al punto b) è prestata con uno SCOPERTO del 10% con minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento);
- c) fatti posti in essere da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere nel **limite dell'80% della somma assicurata** in deroga a quanto previsto al punto 5) dell'Art. 26 - Rischi esclusi;
- d) comportamento con colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, nonché da colpa grave delle persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere che siano all'origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di POLIZZA;
- e) danni causati alle COSE assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'INCENDIO;
- f) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o COSE situate a meno di 20 (venti) metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del FABBRICATO, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- g) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'ASSICURATO e/o al CONTRAENTE;
- h) da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).

Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti

La COMPAGNIA, a seguito di uno degli eventi riportati nell'Art. 23 - Oggetto della garanzia “Incendio ed altri eventi al fabbricato”, rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- a) demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del SINISTRO **nel limite del 15% dell'INDENNIZZO liquidabile a termini di POLIZZA** e nel limite della somma assicurata;
- b) la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio dell'abitazione assicurata. Sono comprese le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti del FABBRICATO assicurato, che siano necessarie alla riparazione del danno. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (mille);**
- c) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, a seguito di SINISTRO indennizzabile **fino alla concorrenza di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa;**
- d) le spese di riprogettazione totale o parziale del FABBRICATO a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini della presente Sezione 2.1 - Incendio ed altri eventi al fabbricato **con il limite del 5%**

dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa;

- e) la perdita del canone di locazione nel caso in cui il FABBRICATO assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di 1 (un) anno. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento di € 5.000,00 (cinquemila) per annualità assicurativa.**

Qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO sia conduttore e non PROPRIETARIO del FABBRICATO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del PROPRIETARIO (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore.

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 25 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 26 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 7) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno, lettera a) dell'Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;
- 8) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 9) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 10) a collezioni in genere;
- 11) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
- 12) con riferimento a uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, di cui alla lettera b) dell'Art. 23 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato", **sono esclusi i danni:**
 - a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro CONTENUTO, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - b) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) causati da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - d) causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- e) causati da gelo, valanghe, slavine;
 - f) causati da cedimento o FRANAMENTO del terreno;
 - g) subiti da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
 - h) subiti da recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili;
 - i) subiti da beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - j) subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO);
 - k) subiti da capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - l) subiti da tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
 - m) subiti da lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine salvo quanto riportato alla lettera b) dell'Art. 23 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato";
 - n) da sovraccarico di neve;
- 13) lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di completamento dell'abitazione assicurata: in deroga a quanto indicato al precedente punto 11) del presente articolo, la copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo FABBRICATO e limitatamente agli eventi indicati alle lettere a) dell'Art. 23 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato" e alla lettera a) dell'Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti. Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla COMPAGNIA. Per la durata dei lavori si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge;
- 14) al CONTENUTO del FABBRICATO assicurato salvo che non sia presente in POLIZZA la specifica garanzia a tutela dello stesso;
- 15) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della Sezione 7 - Energie green - Stile green.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 27 - Limiti di indennizzo

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a VALORE INTERO, il valore assicurato è determinato sulla base del VALORE A NUOVO del FABBRICATO.

Art. 28 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio ed altri eventi al fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/ Scoperto/Minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Incendio ed altri eventi al fabbricato	Eventi atmosferici (Art. 23 lettera b)	Scoperto 10% con il minimo di € 400,00	Somma assicurata Per danni da grandine a tapparelle: fino € 1.500,00 per sinistro e annualità assicurativa
	Tumulti popolari, scioperi, terrorismo (Art. 23 lettera c)	Franchigia € 200,00	Fino al 80% della somma assicurata
	Demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica (Art. 24 lettera a)	Franchigia € 200,00	Fino al 15% dell'indennizzo
	Riparazione tubazioni a seguito di dispersione gas (Art. 24 lettera b)	Franchigia € 200,00	Fino € 1.000,00 per annualità assicurativa
	Oneri di urbanizzazione (Art. 24 lettera c)	Franchigia € 200,00	Fino € 2.500,00 per sinistro e annualità assicurative
	Spese di riprogettazione del fabbricato (Art. 24 lettera d)	Franchigia € 200,00	Fino al 5% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
	Perdita del canone di locazione (Art. 24 lettera e)	Franchigia € 200,00	Fino al € 5.000,00 per annualità assicurativa. Limite di un anno

COSA È ASSICURATO

Art. 29 - Oggetto della garanzia “Guasti del fabbricato”

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti all’abitazione conseguenti alle garanzie:

- FENOMENO ELETTRICO;
- Acqua condotta;
- Ricerca e riparazione guasti.

Le garanzie FENOMENO ELETTRICO, Acqua condotta e Ricerca e riparazione guasti sono prestate nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO a VALORE A NUOVO fino alla concorrenza del limite indicato in POLIZZA e previa la detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 200,00 (duecento) per singola garanzia.**^{Es}



La FRANCHIGIA non verrà detratta se l’ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di “RIPARAZIONE DIRETTA” del danno da parte di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all’Art. 256 - Forma di riparazione “guasti”.

La garanzia non è operante durante l’esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell’abitazione assicurata.

Art. 30 - Fenomeno elettrico

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati da FENOMENO ELETTRICO agli impianti elettrici ed elettronici fissi del FABBRICATO assicurato per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili ed è prestata per uno o più sinistri nella stessa annualità assicurativa.

La garanzia prevede delle esclusioni specifiche per cui si rimanda all’Art. 35 - Rischi esclusi specifici.

Art. 31 - Acqua condotta

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per i danni materiali e diretti causati al FABBRICATO assicurato da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel FABBRICATO assicurato (compresi pluviali e grondaie);
- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all’ASSICURATO;
- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d’acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

La garanzia prevede delle esclusioni specifiche per cui si rimanda all’Art. 35 - Rischi esclusi specifici.

^{Es} Come viene applicata la franchigia per un danno causato da acqua condotta e ricerca e riparazione del danno?

- Valore del danno da Acqua condotta → € 1.000,00
- Valore del danno da ricerca e riparazione del guasto → € 700,00
- Franchigia di € 200,00 come previsto dall’Art. 29 - Oggetto della garanzia “Guasti del fabbricato”
- Rimborso della Compagnia per il danno da Acqua condotta → € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00
- Rimborso della Compagnia per il danno da Ricerca e riparazione del guasto → € 700,00 - € 200,00 = € 500,00
- Rimborso totale: € 800,00 + € 500,00 = € 1.300,00

Art. 32 - Ricerca e riparazione guasti

La COMPAGNIA, nel limite della somma assicurata, indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del FABBRICATO e di impianti, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi dell'Art. 31 - Acqua condotta.

Inoltre, la garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per:

- a) demolire e ripristinare parti dell'abitazione assicurata, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate dell'acqua e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate dell'acqua nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di danno materiale e diretto al FABBRICATO assicurato;
- b) l'eventuale ricerca e riparazione delle dispersioni di gas.

Questa estensione di garanzia è prestata **fino al limite di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 33 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 34 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 7) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno, lettera c) dell'Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti, **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;
- 8) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 9) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 10) a collezioni in genere;
- 11) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
- 12) causati da eventi atmosferici salvo le deroghe previste al punto 13) dell'Art. 26 - Rischi esclusi;
- 13) lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di completamento dell'abitazione assicurata: in deroga a quanto indicato al precedente punto 11) del presente articolo, la copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo FABBRICATO e limitatamente agli eventi indicati alle lettere a) dell'Art. 23 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al fabbricato" e alla lettera a) dell'Art. 24 - Altre garanzie sempre operanti. Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla COMPAGNIA. Per la durata dei lavori si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge;

- 14) al CONTENUTO del FABBRICATO assicurato salvo che non sia presente in POLIZZA la specifica garanzia a tutela dello stesso;
- 15) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della Sezione 7 - Energie green - Stile green.

Art. 35 - Rischi esclusi specifici

Oltre a quanto previsto nell'Art. 34 - Rischi esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- Fenomeno elettrico (Art. 30)

- 1) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- 2) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di COLLAUDO o prova;
- 3) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- 4) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- 5) a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte;
- 6) causati da usura, manomissione;
- 7) causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- 8) da corto circuito al CONTENUTO non derivanti da evento atmosferico.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del FABBRICATO **sono altresì esclusi** i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del SINISTRO.

- Acqua condotta (Art. 31)

- 1) da umidità e stillicidio;
- 2) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici.

Sono, inoltre, esclusi:

- relativamente al punto a) i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- relativamente al punto b) i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 36 - Limiti di indennizzo

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a VALORE INTERO, il valore assicurato è determinato sulla base del VALORE A NUOVO del FABBRICATO.

Art. 37 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Guasti del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia in caso di riparazione ordinaria	Massimo indennizzo
Guasti del fabbricato	Fenomeno elettrico (Art. 30)	€ 200,00	Somma assicurata
	Acqua condotta (Art. 31)	€ 200,00	Somma assicurata <u>Per gelo:</u> fino € 1.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
	Ricerca e riparazione guasti (Art. 32)	€ 200,00	Somma assicurata <u>Per tubi interrati e tubi del gas:</u> fino a € 1.500,00 per sinistro e annualità assicurativa

2.3 Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

COSA È ASSICURATO

Art. 38 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di PROPRIETARIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'ABITAZIONE PRINCIPALE o SECONDARIA, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico.

Resta esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre, la garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a:

- a) spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in POLIZZA, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**. A parziale deroga dell'Art. 40 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi;
- b) committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche se eseguiti in economia, relativi al FABBRICATO indicato in POLIZZA, nonché per i LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;
- c) committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del FABBRICATO dell'ASSICURATO, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- d) proprietà di spazi adiacenti al FABBRICATO anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e) inquinamento accidentale cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in POLIZZA; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato e con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 200,00 (duecento) per ogni SINISTRO**;
- f) **danni indiretti** cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato con il minimo di € 200,00 (duecento) per ogni SINISTRO**;
- g) **danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di abitazione in condominio o comproprietà. **Escluso ogni obbligo** di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h) **INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE e SCOPPIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA**: in questi casi la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi (ricorso terzi da incendio). A parziale deroga dell'Art. 40 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi;
- i) alla Responsabilità civile derivante dalla proprietà di PANNELLI FOTOVOLTAICI, COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e accumulatori. **La presente estensione è operante solo se presente la Sezione 7 - Energie green - Stile green.**

Per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento) per danni a COSE salvo quanto previsto ai punti e) ed f).

In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata alcuna FRANCHIGIA.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 39 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i danni causati a:

- documenti, gli archivi, i disegni, i registri, merci destinate ad uso professionale;
- veicoli a motore;
- perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 40 - Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati “terzi” ai fini dell’ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l’ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell’ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 41 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 2) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto alla lettera e) dell’Art. 38 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”;
- 3) a COSE altrui che l’ASSICURATO detenga a qualunque titolo;
- 4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 5) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- 6) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- 7) provocati da insalubrità dei locali;
- 8) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
- 9) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 10) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE o SCOPPIO di COSE dell’ASSICURATO salvo quanto previsto alla lettera h) dell’Art. 38 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”;
- 11) derivanti da FURTO, perdita o danneggiamento di COSE che l’ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 12) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- 13) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali;
- 14) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell’ASSICURATO;
- 15) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 16) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate;
- 17) derivanti dall’esercizio della caccia;
- 18) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- 19) provocati da campi elettromagnetici.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 42 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo indennizzo
Responsabilità civile della proprietà del fabbricato	Inquinamento accidentale (Art. 38 lettera e)	Scoperto 10% minimo € 200,00	10% del massimale
	Danni indiretti (Art. 38 lettera f)	Minimo € 200,00	10% del massimale
	Danni alla persona (Art. 38)	-	Massimale

COSA È ASSICURATO

Art. 43 - Oggetto della garanzia “Tutela legale della proprietà del fabbricato”

- a) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 10.000,00 (diecimila) per CASO ASSICURATIVO senza limite annuo**, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri alla proprietà del FABBRICATO indicato in POLIZZA.
- b) Tali spese sono:
- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della VERTENZA;
 - compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
 - compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
 - compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
 - SPESE DI SOCCOMBENZA poste a carico dell'ASSICURATO;
 - spese di ESECUZIONE FORZATA, fino a due tentativi per SINISTRO;
 - spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
 - spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
 - compensi dei periti;
 - SPESE DI GIUSTIZIA;
 - spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 44 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalle presenti condizioni di ASSICURAZIONE, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, alla persona unita civilmente, ai figli minorenni anche se non conviventi e ai soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

Art. 45 - Ambito di operatività e garanzie

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di proprietari dei fabbricati (al massimo 3 (tre)), identificati in POLIZZA tramite l'indirizzo del bene assicurato, o parte di essi.

Tali immobili possono essere direttamente utilizzati dagli assicurati ed anche concessi in locazione a soggetti terzi ad uso abitativo.

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale.^{Es}
Nel caso in cui **l'immobile di proprietà venga locato a terzi ad uso abitativo**, la garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento per danni arrecati dall'inquilino;
- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500,00 (cinquecento)**. In caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali nei confronti sia dei professionisti e delle imprese coinvolte, **se il valore in lite è inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila)**;
- c) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa;

Es Quali danni possono essere ricompresi in questa garanzia?

A titolo di esempio:

- 1) un'infiltrazione d'acqua dall'appartamento sovrastante quello dell'assicurato gli danneggia il soffitto o il parquet;
- 2) durante un trasloco del vicino, il braccio del montacarichi rovina il balcone dell'Assicurato.

- d) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa;

La garanzia opera se:

- l'ASSICURATO è assolto con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'ASSICURATO ha l'obbligo di tramettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

- e) le spese sostenute per le vertenze in materia di diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'avvenimento della VERTENZA coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'efficacia del contratto;
- f) le spese sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali. **La garanzia opera con il limite di massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa^{Es};**
- g) le spese sostenute per l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie **se pari o superiori a € 200,00 (duecento)** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro o manutenzione. ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'ASSICURATO ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;**
- h) le spese sostenute dagli assicurati in qualità di proprietari dell'unità immobiliare indicata nella scheda di POLIZZA e locata a terzi ad uso abitativo per le azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso **con il limite di massimale di € 2.000,00 (duemila) per SINISTRO e con una FRANCHIGIA fissa e assoluta di € 200,00 (duecento) per SINISTRO;**
- i) le spese sostenute dagli assicurati in qualità di proprietari del FABBRICATO indicato in POLIZZA e locata a terzi ad uso abitativo per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. **La garanzia opera per la sola FASE STRAGIUDIZIALE con il limite di 2 (due) sinistri avvenuti in ciascuna annualità assicurativa per ciascun FABBRICATO assicurato.**

La FASE STRAGIUDIZIALE è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la VERTENZA con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Sono escluse le spese sostenute per la FASE GIUDIZIALE.

Art. 46 - Operatività della garanzia in caso di "Eventi catastrofali"

Nel caso del verificarsi di "Eventi catastrofali" intesi quali:

- TERREMOTO;
- ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO;
- INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO conseguente al TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO;

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute dagli assicurati per proporre ricorso al TAR in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "Titolo edilizio" ovvero del progetto di ricostruzione presentato dal

Es In che casi potrei rivolgermi ad Arag?

L'assicurato potrebbe contattare Arag, ad esempio, per l'impugnazione della delibera di nomina dell'amministratore condominiale per mancanza del quorum richiesto dal Codice Civile.

PROPRIETARIO dell'immobile dichiarato inagibile o inabitabile post evento catastrofale. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (FABBRICATO diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia; la prestazione opera a parziale deroga ai punti 3) e 4) dell'Art. 48 - Rischi esclusi;

- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i professionisti, con i fornitori d'opera e di materiali inerenti agli interventi di ricostruzione ex novo, restauro, risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia dell'immobile colpito dall'evento catastrofale, **con valore in lite superiore a € 1.500,00 (millecinquecento)**. La prestazione opera a parziale deroga del punto 3) dell'Art. 48 - Rischi esclusi;
- c) le spese per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali all'Abitazione subiti per Fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale, in relazione al CONTENUTO dell'immobile colpito dall'evento catastrofale (es: mobilio – oggetti di valore) in caso di FURTO ad opera di soggetti identificati. La prestazione opera a parziale deroga del punto 3) dell'Art. 48 - Rischi esclusi.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 47 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una VERTENZA, ARAG non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di ESECUZIONE FORZATA oltre il secondo tentativo per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle SPESE DI GIUSTIZIA;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte;
- spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio.

ARAG, inoltre, non copre:

- a) nei delitti dolosi le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
- b) nel recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati:
 - le spese sostenute se i crediti non sono rappresentati da titoli esecutivi o non sono documentati da prova scritta o equiparata;
 - le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE oltre il secondo SINISTRO;
 - le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE se non è gestita da ARAG;
 - le spese per la FASE GIUDIZIALE.
- c) relativamente alle garanzie della Sezione 5 - Catastrofali ai ricorsi al TAR le spese sostenute se diverse dal ricorso in caso di diniego da parte della Pubblica Amministrazione del "titolo edilizio";
- d) nella gestione del SINISTRO, le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE se non è gestita da ARAG.

Art. 48 - Rischi esclusi

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;

- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive salvo quanto previsto l'Art. 46 - Operatività della garanzia in caso di "Eventi catastrofali";
- 4) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme salvo quanto previsto l'Art. 46 - Operatività della garanzia in caso di "Eventi catastrofali";
- 5) proprietà, compravendita, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 6) fatti dolosi degli assicurati;
- 7) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- 8) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- 9) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- 10) esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa;
- 11) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- 12) vertenze con ARAG;
- 13) vertenze contrattuali contro ARCA VITA S.p.A. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto;
- 14) adesione ad azioni di classe (*class action*).

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 49 - Termini di aspettativa

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo **3 (tre) mesi di CARENZA dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi.

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente POLIZZA per lo stesso rischio le garanzie della presente POLIZZA, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la CARENZA se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla CARENZA stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della POLIZZA precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del PREMIO.

In questo caso **l'ASSICURATO ha l'obbligo in sede di denuncia del SINISTRO di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di tutela legale.**

Art. 50 - Recupero di somme

L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Art. 51 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela legale previste dalla POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'ASSICURATO può rivolgersi chiamando il seguente numero 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di POLIZZA;
- modalità di denuncia di SINISTRO e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;

- venerdì: 09:00 - 13:00

Art. 52 - Estensione territoriale

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- danni subiti;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- vertenze contrattuali;
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;
- ricorsi avverso al TAR;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 53 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile

Se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, **le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D - Tutela legale della proprietà del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/ Valore in lite	Massimo indennizzo/Limite numerico
Tutela legale della proprietà del fabbricato	Spese legali (Art. 43)	-	Fino € 10.000,00 Un avvocato per ogni grado di giudizio
	Vertenze contrattuali relative agli immobili di proprietà, in caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione straordinaria nei confronti sia dei professionisti che delle imprese coinvolte (Art. 45 lettera b)	Valore in lite inferiore a € 1.500.000,00	-
	Impugnazione di delibere assembleari condominiali (Art. 45 lettera f)	-	Massimale di € 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
	Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 45 lettera g)	Sanzioni pari o superiori a € 200,00	-
	Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso (Art. 45 lettera h)	Franchigia fissa e assoluta di € 200,00	Massimale di € 2.000,00 per sinistro
	Recupero canoni di locazione (Art. 45 lettera h)	-	Limite di 2 sinistri avvenuti in ciascun annualità assicurativa per ciascun immobile assicurato
	Nel caso di "Eventi catastrofali": Vertenze con i professionisti, con i fornitori d'opera e di materiali legate alla ricostruzione ex novo e alla ristrutturazione dell'immobile colpito dall'evento catastofale (Art. 46 lettera c)	Valore in lite superiore a € 1.500,00	-

COSA È ASSICURATO

Art. 54 - Oggetto della garanzia “Assistenza del fabbricato”

Le garanzie sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UNIPOLASSISTANCE).

Le prestazioni di seguito elencate operano per il FABBRICATO identificato in POLIZZA **in caso di evento fortuito**, che abbia provocato danni materiali e diretti al FABBRICATO e **che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato**. Le prestazioni di seguito elencate sono prestate **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa**.

Gli interventi su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati **solo dopo che la CENTRALE OPERATIVA avrà ottenuto regolare autorizzazione** da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, UNIPOLASSISTANCE avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della unità abitativa assicurata.

Art. 55 - Reperimento telefonico di artigiani

La CENTRALE OPERATIVA provvede al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione del FABBRICATO e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- vetrai;
- tapparellisti;
- termoidraulici;
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'ASSICURATO il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).

Art. 56 - Invio di un idraulico

La CENTRALE OPERATIVA in caso di:

- a) fuoriuscita d'acqua dai locali del FABBRICATO assicurato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO;
- b) mancanza d'acqua nei locali del FABBRICATO assicurato provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del FABBRICATO;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del FABBRICATO assicurato provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del FABBRICATO assicurato;

provvede all'invio di un idraulico, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO**.

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 57 - Invio di un elettricista

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna e alle prese di corrente provvede all'invio di un elettricista presso il FABBRICATO assicurato con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO**.

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 58 - Invio di un fabbro

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di inefficienza della chiusura dei locali e dei sistemi di protezione del FABBRICATO assicurato provocata da INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, tale da comprometterne la sicurezza, provvede all'invio di un fabbro, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 59 - Invio di un serramentista

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di inefficienza della chiusura dei locali e dei sistemi di protezione del FABBRICATO assicurato provocata da INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, tale da comprometterne la sicurezza, provvede all'invio di un serramentista, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 60 - Invio di un termoidraulico

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di blocco della caldaia o del boiler a servizio del FABBRICATO assicurato provocato da INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, tale da comprometterne la sicurezza, provvede all'invio di un termoidraulico, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 61 - Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua che renda necessario un intervento di salvataggio o risanamento del FABBRICATO assicurato, provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 62 - Invio di personale per pulizie domestiche

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, avvenuti nel FABBRICATO assicurato, provvede ad inviare del personale per le pulizie domestiche necessarie.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali per la pulizia rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 63 - Invio di personale di vigilanza

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, che compromettano l'efficienza dei mezzi di chiusura ed esista l'oggettivo pericolo atti vandalici al FABBRICATO assicurato, provvede a far intervenire del personale di vigilanza.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 64 - Rientro anticipato

La CENTRALE OPERATIVA a causa di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, avvenuti nel FABBRICATO assicurato, provvede al rientro anticipato dell'ASSICURATO al FABBRICATO indicato in POLIZZA. Il mezzo di trasporto sarà individuato e prenotato dalla CENTRALE OPERATIVA tra quelli disponibili e ritenuti più idonei in relazione alla tratta da percorrere.

La prestazione è operante solo se l'ASSICURATO si trovi ad oltre 250 (duecentocinquanta) Km dal FABBRICATO assicurato e può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente e a richiesta.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 65 - Soggiorno presso una struttura ricettiva

La CENTRALE OPERATIVA, qualora il FABBRICATO assicurato sia reso inagibile a causa di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, provvede ad organizzare il pernottamento dell'ASSICURATO e del NUCLEO FAMILIARE presso una struttura ricettiva.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per evento.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 66 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 67 - Rischi esclusi

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L'ASSICURAZIONE non opera:

- 1) in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- 2) per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'ASSICURATO; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 3) in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- 4) per guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- 5) per rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- 6) per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- 7) per guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore salvo il reperimento telefonico del termoidraulico così come previsto all'Art. 55 - Reperimento telefonico di artigiani;
- 8) per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- 9) per corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'ASSICURATO;
- 10) per interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori;
- 11) per guasti o cattivo funzionamento degli apparecchi controllati tramite sistemi di domotica.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 68 - Pagamento delle prestazioni

La COMPAGNIA sostiene esclusivamente i costi delle prestazioni indispensabili ad aiutare l'ASSICURATO ad affrontare la situazione di difficoltà fino al momento in cui tale difficoltà cessa ed entro i limiti indicati nelle rispettive prestazioni. Eventuali costi eccedenti rimangono a carico dell'ASSICURATO che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione o ad UNIPOLASSISTANCE nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Premesso che la garanzia prevede l'erogazione diretta delle prestazioni previo contatto con la CENTRALE OPERATIVA, UNIPOLASSISTANCE valuterà eventuali rimborsi delle spese che l'ASSICURATO abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla CENTRALE OPERATIVA;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la prestazione per cause di forza maggiore;

- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono ad UNIPOLASSISTANCE di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la CENTRALE OPERATIVA fornirà all'ASSICURATO tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 69 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E - Assistenza del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigie/scoperti	Somme assicurata
Assistenza del fabbricato	Invio di un idraulico (Art. 56)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di un elettricista (Art. 57)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di un fabbro (Art. 58)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di un serramentista (Art. 59)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di un termoidraulico (Art. 60)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura (Art. 61)	Il costo dei materiali	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di personale per pulizie domestiche (Art. 62)	Il costo dei materiali per la pulizia	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di personale di vigilanza (Art. 63)	-	Fino € 250,00 per sinistro
	Rientro anticipato (Art. 64)	Oltre 250 km dal fabbricato assicurato	Fino € 250,00 per sinistro
	Soggiorno presso una struttura ricettiva (Art. 65)	-	Fino € 250,00 per sinistro

COSA È ASSICURATO

Art. 70 - Oggetto dell'assicurazione "Rischio locativo"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione della garanzia Rischio locativo meglio descritta di seguito.

Art. 71 - Rischio locativo³

La COMPAGNIA, nei casi di responsabilità del LOCATARIO a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le norme previste dal presente contratto, dei danni materiali e diretti cagionati da INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE e SCOPPIO, anche se causati da colpa grave dell'ASSICURATO medesimo, al FABBRICATO tenuto in locazione.

Ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui agli Artt. 254 - Assicurazione parziale e 255 - Deroga alla proporzionale.

Per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 72 - Rischi esclusi

La copertura è valida solo ed esclusivamente per i danni riportati nell'Art. 71 - Rischio locativo escludendo pertanto tutte le altre tipologie di danno.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 73 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

³ **Come funziona l'assicurazione se io vivo in un fabbricato in comodato d'uso?**

In questo caso verrai identificato nella figura del locatario di polizza.

Tabella F - Rischio locativo

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigie/scoperti	Somme assicurata
Rischio locativo	Danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione e scoppio, anche se causati da colpa grave dell'assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione (Art. 71)	€ 200,00 per sinistro	Somma assicurata

Art. 74 - Oggetto dell'assicurazione "Garanzie per il contenuto"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle garanzie sotto elencate e meglio descritte di seguito:

- 4.1 - Incendio ed altri eventi al contenuto;
- 4.2 - Guasti del contenuto;
- 4.3 - Responsabilità civile della conduzione del fabbricato;
- 4.4 - Tutela Legale del locatario;
- 4.5 - Assistenza del contenuto.

L'ASSICURAZIONE è prestata per le garanzie e nei limiti indicati nel contratto.

COSA È ASSICURATO

Art. 75 - Oggetto della garanzia “Incendio ed altri eventi al contenuto”

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi nell'ubicazione indicata in POLIZZA costituente ABITAZIONE PRINCIPALE o SECONDARIA, causati da:

- a) INCENDIO, fumo, fulmine **escluso FENOMENO ELETTRICO**, ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate, bang sonico, caduta satelliti;
- b) uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. **Questa garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00 (duecento);**
- c) fatti posti in essere da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere **nel limite dell'80% della somma assicurata** in deroga a quanto previsto al punto 5) dell'Art. 79 - Rischi esclusi;
- d) comportamento con colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, nonché da colpa grave delle persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere che siano all'origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di POLIZZA;
- e) danni causati alle COSE assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'INCENDIO;
- f) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o COSE situate a meno di 20 (venti) metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del FABBRICATO, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- g) INCENDIO, fumo, fulmine, ESPLOSIONE e SCOPPIO a oggetti di arredamento per giardini, balconi e terrazze anche se posti all'esterno;
- h) INCENDIO, fumo, fulmine, ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi agli EFFETTI PERSONALI, al seguito dell'ASSICURATO su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, nel periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'ASSICURATO; beni facenti parte del CONTENUTO in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o PREZIOSI depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. La garanzia viene prestata **fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il CONTENUTO;**
- i) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'ASSICURATO e/o al CONTRAENTE;
- j) da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- k) danni materiali e diretti subiti dagli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico **nel limite di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO** a seguito di:
 - mancata o diminuita produzione di freddo;
 - fuoriuscita della miscela congelante.

Il tutto conseguente a guasto o FENOMENO ELETTRICO.

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).

Art. 76 - Altre garanzie sempre operanti

La COMPAGNIA, a seguito di uno degli eventi riportati nell'Art. 75 - Oggetto della garanzia “Incendio ed altri eventi al contenuto”, rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- a) demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del SINISTRO **nel limite del 15% dell'INDENNIZZO liquidabile a termini di POLIZZA** e nel limite della somma assicurata;

- b) la rimozione, deposito e ricollocamento del CONTENUTO assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille)**;
- c) la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati dell'ASSICURATO o dei componenti del NUCLEO FAMILIARE, in occasione degli eventi previsti al punto a) del presente articolo. Ai fini della presente estensione di garanzia si intendono per "documenti personali" la carta d'identità, la patente e il passaporto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 200,00 (duecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa** senza applicazione della FRANCHIGIA di POLIZZA;
- d) la conduzione del FABBRICATO e/o del CONTENUTO: qualora il CONTRAENTE/ASSICURATO sia conduttore e non PROPRIETARIO del FABBRICATO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del PROPRIETARIO (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore.

Salvo ove diversamente indicato, per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).

Art. 77 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati

Nel caso in cui, a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, il CONTENUTO assicurato venga trasferito, le garanzie presenti in POLIZZA sono prestate nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i 7 (sette) giorni successivi alla comunicazione di trasferimento alla COMPAGNIA.

Tale garanzia opera a condizione che il FABBRICATO indicato in POLIZZA sia sito nel territorio italiano e con applicazione dei limiti previsti agli Artt. 75 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto" e 76 - Altre garanzie sempre operanti.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 12 - Aggravamento del rischio.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 78 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore (ad eccezione di biciclette a pedalata assistita, hoverboard, segway, monopattini e monowheel);
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 79 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 7) in deroga a quanto previsto alla lettera h) dell'Art. 75 - Oggetto della garanzia "Incendio e altri eventi al contenuto", tra gli EFFETTI PERSONALI al seguito dell'ASSICURATO su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, **sono esclusi PREZIOSI, collezioni, denaro e valori**;
- 8) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- 9) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 10) a collezioni in genere;
- 11) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
- 12) con riferimento a uragani, bufere, tempeste, nevicata, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, di cui alla lettera b) dell'Art. 75 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto", **sono esclusi i danni:**
- a) verificatisi all'interno dei FABBRICATI e loro CONTENUTO, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - b) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - c) causati da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - d) causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - e) causati da gelo, valanghe, slavine;
 - f) causati da cedimento o FRANAMENTO del terreno;
 - g) subiti da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
 - h) subiti da recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili;
 - i) subiti da beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - j) subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO);
 - k) subiti da capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - l) subiti da tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
 - m) subiti da lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine salvo quanto riportato alla lettera b) dell'Art. 20 - Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi;
 - n) da sovraccarico di neve;
- 13) lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di completamento dell'abitazione assicurata: in deroga a quanto indicato al precedente punto 12) del presente articolo, la copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo CONTENUTO e limitatamente agli eventi indicati alle lettere a) dell'Art. 75 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto" e lettera a) dell'Art. 76 - Altre garanzie sempre operanti. Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla COMPAGNIA. Per la durata dei lavori si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge;
- 14) al FABBRICATO assicurato salvo che non sia presente in POLIZZA la specifica garanzia a tutela dello stesso;
- 15) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della Sezione 7 - Energie green - Stile green.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 80 - Limiti di indennizzo

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO senza applicazione della regola proporzionale (ex articolo 1907 del Codice Civile).

Fermo il massimo della somma assicurata in POLIZZA per l'INCENDIO del CONTENUTO sono indennizzabili con i seguenti limiti di INDENNIZZO:

- a) **fino al 75% della somma assicurata** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, **con il massimo di € 10.000,00 (diecimila);**
- b) **fino al 20% della somma assicurata** per gioielli e PREZIOSI;
- c) **fino ad € 500,00 (cinquecento)** per denaro;
- d) **fino ad € 1.000,00 (mille)** per le COSE contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box);
- e) per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 (sessanta) mesi: **l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.**

Art. 81 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella G - Incendio ed altri eventi al contenuto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/ Scoperto/Minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Incendio ed altri eventi al contenuto	Eventi atmosferici (Art. 75 lettera b)	Scoperto 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00	Somma assicurata
	Tumulti popolari, scioperi, terrorismo (Art. 75 lettera c)	Franchigia € 200,00	Fino al 80% della somma assicurata
	Danni agli effetti personali al seguito dell'assicurato (Art. 75 lettera h)	Franchigia € 200,00	Fino al 10% della somma assicurata
	Danni agli alimenti riposti nel freezer (Art. 75 lettera k)	Franchigia € 200,00	€ 500,00 per sinistro
	Demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica (Art. 76 lettera a)	Franchigia € 200,00	Fino al 15% dell'indennizzo
	Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto (Art. 76 lettera b)	Franchigia € 200,00	Fino € 1.000,00
	Duplicazione dei documenti personali (Art. 76 lettera c)	-	Fino € 200,00
	Per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici (Art. 80 lettera a)	Franchigia € 200,00	Fino al 75% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00
	Per gioielli e preziosi (Art. 80 lettera b)	Franchigia € 200,00	Fino al 20% della somma assicurata
	Per denaro (Art. 80 lettera c)	Franchigia € 200,00	Fino ad € 500,00
	Per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box) (Art. 80 lettera d)	Franchigia € 200,00	Fino ad € 1.000,00
	Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi (Art. 80 lettera e)	Franchigia € 200,00	Indennizzo non superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro

COSA È ASSICURATO

Art. 82 - Oggetto della garanzia “Guasti del contenuto”

La COMPAGNIA risarcisce i danni materiali e diretti all’abitazione conseguenti alle garanzie:

- FENOMENO ELETTRICO;
- Acqua condotta;
- Ricerca e riparazione guasti.

Le garanzie FENOMENO ELETTRICO, Acqua condotta e Ricerca e riparazione guasti sono prestate nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO a VALORE A NUOVO fino alla concorrenza del limite indicato in POLIZZA e previa la detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 200,00 (duecento) per singola garanzia.** ^{Es}



La FRANCHIGIA non verrà detratta se l’ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di “RIPARAZIONE DIRETTA” del danno da parte di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all’Art. 256 - Forma di riparazione “guasti”.

La garanzia non è operante durante l’esecuzione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell’abitazione assicurata.

Art. 83 - Fenomeno elettrico

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati da FENOMENO ELETTRICO agli apparecchi mobili, elettrici ed elettronici facenti parte del CONTENUTO, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici.

La garanzia prevede delle esclusioni specifiche per sui si rimanda all’Art. 88 - Rischi esclusi specifici.

Art. 84 - Acqua condotta

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per i danni materiali e diretti causati al CONTENUTO assicurato da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel FABBRICATO assicurato (compresi pluviali e grondaie);
- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all’ASSICURATO;
- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d’acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

La garanzia prevede delle esclusioni specifiche per sui si rimanda all’Art. 88 - Rischi esclusi specifici.

^{Es} Come viene applicata la franchigia per un danno causato da acqua condotta e ricerca e riparazione del danno?

- Valore del danno da acqua condotta → € 1.000,00
- Valore del danno da ricerca e riparazione del guasto → € 700,00
- Franchigia di € 200,00 come previsto dall’Art. 82 - Oggetto della garanzia “Guasti del contenuto”
- Rimborso della Compagnia per il danno da acqua condotta → € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00
- Rimborso della Compagnia per il danno da ricerca e riparazione del guasto → € 700,00 - € 200,00 = € 500,00
- Rimborso totale: € 800,00 + € 500,00 = € 1.300,00

Art. 85 - Ricerca e riparazione guasti

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per la riparazione ed il ripristino di parti del CONTENUTO, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi dell'Art. 84 - Acqua condotta.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 86 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore (ad eccezione di biciclette a pedalata assistita, hoverboard, segway, monopattini e monowheel);
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 87 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 7) in deroga a quanto previsto alla lettera h) dell'Art. 75 - Oggetto della garanzia "Incendio e altri eventi al contenuto", tra gli EFFETTI PERSONALI al seguito dell'ASSICURATO su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, **sono esclusi PREZIOSI, collezioni, denaro e valori**;
- 8) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno, lettera a) dell'Art. 76 - Altre garanzie sempre operanti, **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;
- 9) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 10) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 11) a collezioni in genere;
- 12) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
- 13) causati da eventi atmosferici salvo le deroghe previste al punto 13) dall'art. 79 - Rischi esclusi;
- 14) lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di completamento dell'abitazione assicurata: in deroga a quanto indicato al precedente punto 12) del presente articolo, la copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo CONTENUTO e limitatamente agli eventi indicati alle lettere a) dell'Art. 75 - Oggetto della garanzia "Incendio ed altri eventi al contenuto" e lettera a) dell'Art. 76 - Altre garanzie sempre operanti. Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla COMPAGNIA. Per la durata dei lavori si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge;
- 15) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della Sezione 7 - Energie green - Stile green.

Art. 88 - Rischi esclusi specifici

Oltre a quanto previsto nell'Art. 87 - Rischi Esclusi, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- Fenomeno elettrico (Art. 83)

- a) causati da usura o da CARENZA di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di COLLAUDO o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- e) a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte;
- f) causati da usura, manomissione;
- g) causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- h) da corto circuito al CONTENUTO non derivanti da evento atmosferico.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del FABBRICATO sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del SINISTRO.

- Acqua condotta (Art. 84)

- 1) da umidità e stillicidio;
- 2) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici.

Sono, inoltre, esclusi:

- relativamente al punto a) i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- relativamente al punto b) i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 89 - Limiti di indennizzo

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO senza applicazione della regola proporzionale (ex articolo 1907 del Codice Civile).

Fermo il massimo della somma assicurata in POLIZZA per la garanzia Guasti del contenuto sono indennizzabili con i seguenti limiti di INDENNIZZO:

- a) **fino al 75% della somma assicurata** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, **con il massimo di € 10.000,00 (diecimila)**;
- b) **fino al 20% della somma assicurata** per gioielli e PREZIOSI;
- c) **fino ad € 500,00 (cinquecento)** per denaro;
- d) **fino ad € 1.000,00 (mille)** per le COSE contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box).
- e) per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 (sessanta) mesi: **l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.**

Art. 90 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella H - Guasti del contenuto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia in caso di riparazione ordinaria	Massimo indennizzo
Guasti del contenuto	Fenomeno elettrico (Art. 83)	€ 200,00	Somma assicurata
	Acqua condotta (Art. 84)	€ 200,00	Somma assicurata Per gelo: fino € 1.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
	Ricerca e riparazione guasti (Art. 85)	€ 200,00	Somma assicurata
	Per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici (Art. 89 lettera a)	€ 200,00	fino al 75% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00
	Per gioielli e preziosi (Art. 89 lettera b)	€ 200,00	fino al 20% della somma assicurata
	Per denaro (Art. 89 lettera c)	€ 200,00	fino ad € 500,00
	Per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box) (Art. 89 lettera d)	€ 200,00	fino ad € 1.000,00 (mille)
	Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi (Art. 89 lettera e)	€ 200,00	Indennizzo non superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro

4.3 Responsabilità Civile della conduzione del fabbricato

COSA È ASSICURATO

Art. 91 - Oggetto della garanzia “Responsabilità civile della conduzione del fabbricato”

La COMPAGNIA, nei limiti del massimale previsto in POLIZZA, si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di conduttore del FABBRICATO indicato in POLIZZA comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'ABITAZIONE PRINCIPALE o SECONDARIA, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico.

Resta esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre, la garanzia comprende i danni a terzi conseguenti a:

- a) conduzione di spazi adiacenti al FABBRICATO anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- b) **danni indiretti** cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato con il minimo di € 200,00 (duecento) per ogni SINISTRO;**
- c) alla Responsabilità civile derivante dalla proprietà di PANNELLI FOTOVOLTAICI, COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e accumulatori. La presente estensione è operante solo acquistata la sezione 7 - Energie Green - Stile green;
- d) **INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE e SCOPPIO del FABBRICATO indicato in POLIZZA:** in questi casi la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi (ricorso terzi da incendio). A parziale deroga dell'Art. 93 - Persone non considerate “terzi”, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni degli ascendenti e dei discendenti, purché non conviventi;

Per ogni SINISTRO indennizzabile, la COMPAGNIA applicherà una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento) per danni a COSE salvo quanto previsto al punto b).

In caso di SINISTRO per danni a persona non verrà applicata la suddetta FRANCHIGIA.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 92 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i danni causati a:

- documenti, gli archivi, i disegni, i registri, merci destinate ad uso professionale;
- veicoli a motore;
- perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 93 - Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati “terzi” ai fini dell'ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l'ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell'ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 94 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 2) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo;

- 3) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 4) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- 5) provocati da insalubrità dei locali;
- 6) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 7) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- 8) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE o SCOPPIO di COSE dell'ASSICURATO, salvo quanto previsto al punto d) Art. 91 - Oggetto della garanzia "Responsabilità civile della conduzione del fabbricato";
- 9) derivanti da FURTO, perdita o danneggiamento di COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 10) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali;
- 11) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'ASSICURATO;
- 12) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- 13) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- 14) provocati da campi elettromagnetici;

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 95 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella I - Responsabilità civile della conduzione del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/ Valore in lite	Massimo indennizzo
Responsabilità civile della conduzione del fabbricato	Responsabilità civile derivante dalla conduzione del fabbricato (Art. 91)	€ 200,00	€ 1.000.000,00
	Danni indiretti (Art. 91 lettera b)	Minimo € 200,00	10% del massimale

COSA È ASSICURATO

Art. 96 - Oggetto della garanzia “Tutela legale del locatario”

- a) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 10.000,00 (diecimila) per CASO ASSICURATIVO** senza limite annuo, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri relativi alla locazione del FABBRICATO indicato in POLIZZA.
- b) Tali spese sono:
- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della VERTENZA;
 - compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
 - compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
 - compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
 - SPESE DI SOCCOMBENZA poste a carico dell'ASSICURATO;
 - spese di ESECUZIONE FORZATA, fino a due tentativi per SINISTRO;
 - spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
 - spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
 - compensi dei periti;
 - SPESE DI GIUSTIZIA;
 - spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 97 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalle presenti condizioni di ASSICURAZIONE, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, alla persona unita civilmente, ai figli minorenni anche se non conviventi ed i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

Art. 98 - Ambito di operatività e garanzie

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di locatari dei FABBRICATO (al massimo nr. 3 (tre)), identificato in POLIZZA tramite l'indirizzo del bene da assicurare, o parte di essi. Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dagli assicurati.

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale;
- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500,00 (cinquecento)**. In caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali nei confronti sia dei professionisti e delle imprese coinvolte, **se il valore in lite è inferiore a € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila)**;
- c) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa;
- d) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera se:

- l'ASSICURATO è assolto con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
- il reato si estingue per **prescrizione**.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di tramettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

- e) le spese sostenute per le vertenze in materia di diritto di locazione e altri diritti reali; ^{Es}
- f) le spese sostenute per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali. La garanzia opera **con il limite di massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa;**
- g) le spese sostenute per l'impugnazione delle **sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 200,00 (duecento)** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro o manutenzione. ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.
L'ASSICURATO ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Art. 99 - Operatività della garanzia in caso di “Eventi catastrofici

Nel caso del verificarsi di “Eventi catastrofici” intesi quali:

- TERREMOTO;
- ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO;
- INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO conseguente al TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO.

Le garanzie valgono per le spese per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali al FABBRICATO subiti per Fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale, in relazione al CONTENUTO dell'immobile colpito dall'evento catastrofico (es: mobilio - oggetti di valore) in caso di FURTO ad opera di soggetti identificati. La prestazione opera a parziale deroga del punto 3) dell'Art. 101 - Rischi esclusi.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 100 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una VERTENZA, ARAG non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di ESECUZIONE FORZATA oltre il secondo tentativo per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle SPESE DI GIUSTIZIA;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro L'ASSICURATO nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte.

Es Quali sono i casi che rientrano in copertura con questa garanzia?

Alcuni esempi di casi per cui opera questa garanzia sono:

- il padrone di casa rifiuta di sostituire a sue spese la caldaia che non funziona;
- l'assicurato è sfrattato senza il rispetto dei termini di legge.

- spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio.

La ARAG, inoltre, non copre:

- a) Nei delitti dolosi **le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione** con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO, **derubricazione** da doloso a colposo, **archiviazione** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, **applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;**
- b) nella gestione del SINISTRO, **le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE se non è gestita da ARAG.**

Art. 101 - Rischi esclusi

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 5) proprietà, compravendita, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 6) fatti dolosi degli assicurati;
- 7) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- 8) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- 9) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- 10) esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa;
- 11) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- 12) vertenze con ARAG;
- 13) vertenze contrattuali contro ARCA VITA S.p.a. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto;
- 14) adesione ad azioni di classe (*class action*).

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 102 - Termini di aspettativa

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo 3 (tre) mesi di CARENZA dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente POLIZZA per lo stesso rischio le garanzie della presente POLIZZA, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la CARENZA se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla CARENZA stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della POLIZZA precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del PREMIO.

In questo caso l'ASSICURATO ha l'obbligo in sede di denuncia del SINISTRO di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di tutela legale.

Art. 103 - Recupero di somme

L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;

- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Art. 104 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela legale previste dalla POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'ASSICURATO può rivolgersi chiamando il seguente numero 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul CONTENUTO e sulla portata delle garanzie di POLIZZA;
- modalità di denuncia di SINISTRO e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Art. 105 - Estensione territoriale

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- danni subiti;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- vertenze contrattuali;
- locazione e altri diritti reali;
- impugnazione di delibere assembleari condominiali;
- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative;

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 106 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità civile

Se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella J - Tutela legale del locatario

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/ Valore in lite	Massimo indennizzo/ Limite numerico
Tutela legale del locatario	Spese legali (Art. 96)	-	Fino € 10.000,00 per caso assicurativo Un avvocato per ogni grado di giudizio
	Vertenze contrattuali relative agli immobili locati, in caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione straordinaria nei confronti sia dei professionisti che delle imprese coinvolte (Art. 98 lettera b)	Valore in lite inferiore a € 1.500.000,00	-
	Impugnazione di delibere assembleari condominiali (Art. 98 lettera f)	-	Massimale di € 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa
	Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 98 lettera g)	Sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 200,00	-

COSA È ASSICURATO

Art. 107 - Oggetto della garanzia “Assistenza del contenuto”

Le garanzie sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UNIPOLASSISTANCE).

Le prestazioni di seguito elencate operano per il CONTENUTO identificato in POLIZZA in caso di evento fortuito, che abbia provocato danni materiali e diretti al CONTENUTO e che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato. Le prestazioni di seguito elencate sono prestate **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa.**

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della unità abitativa assicurata.

Art. 108 - Reperimento telefonico di artigiani

La CENTRALE OPERATIVA provvede al reperimento telefonico di artigiani nel caso siano necessari per interventi di riparazione del CONTENUTO e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri;
- vetrai;
- tapparellisti;
- termoidraulici;
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'ASSICURATO il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...).

Art. 109 - Invio di un idraulico

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di fuoriuscita d'acqua nei locali del FABBRICATO indicato in POLIZZA, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni di collegamento degli elettrodomestici presenti nel FABBRICATO stesso, provvede all'invio di un idraulico, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 110 - Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua che renda necessario un intervento di salvataggio o risanamento del CONTENUTO, provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 111 - Invio di personale di vigilanza

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, che compromettano l'efficienza dei mezzi di chiusura ed esista l'oggettivo pericolo atti vandalici al CONTENUTO assicurato, provvede a far intervenire del personale di vigilanza.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 112 - Rientro anticipato

La CENTRALE OPERATIVA, a causa di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua avvenuti al CONTENUTO, provvede al rientro anticipato dell'ASSICURATO al FABBRICATO indicato in POLIZZA. Il mezzo di trasporto sarà individuato e prenotato dalla CENTRALE OPERATIVA tra quelli disponibili e ritenuti più idonei in relazione alla tratta da percorrere.

La prestazione è operante solo se l'ASSICURATO si trovi ad oltre 250 (duecentocinquanta) Km dal FABBRICATO assicurato e può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente e a richiesta.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 113 - Soggiorno presso una struttura ricettiva

La CENTRALE OPERATIVA, qualora il CONTENUTO assicurato sia danneggiato a causa di INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE, SCOPPIO, atti vandalici o fuoriuscita d'acqua, provvede ad organizzare il pernottamento dell'ASSICURATO e del NUCLEO FAMILIARE presso una struttura ricettiva.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per evento.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 114 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale,
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 115 - Rischi esclusi

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;

L'ASSICURAZIONE non opera:

- 1) in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- 2) per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'ASSICURATO; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- 3) in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali.
- 4) per rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- 5) per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- 6) per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- 7) per corto circuito provocato da dolo dell'ASSICURATO;
- 8) per interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 116 - Pagamento delle prestazioni

La COMPAGNIA sostiene esclusivamente i costi delle prestazioni indispensabili ad aiutare l'ASSICURATO ad affrontare la situazione di difficoltà fino al momento in cui tale difficoltà cessa ed entro i limiti indicati nelle rispettive prestazioni. Eventuali costi eccedenti rimangono a carico dell'ASSICURATO che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione o ad UNIPOLASSISTANCE nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Premesso che la garanzia prevede l'erogazione diretta delle prestazioni previo contatto con la CENTRALE OPERATIVA, UNIPOLASSISTANCE valuterà eventuali rimborsi delle spese che l'ASSICURATO abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla CENTRALE OPERATIVA;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la prestazione per cause di forza maggiore;
- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono ad UNIPOLASSISTANCE di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la CENTRALE OPERATIVA fornirà all'ASSICURATO tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 117 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella K - Assistenza del contenuto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigie/scoperti	Somme assicurata
Assistenza del contenuto	Invio di un idraulico (Art. 109)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura (Art. 110)	Il costo dei materiali	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di personale di vigilanza (Art. 111)	-	Fino € 250,00 per sinistro
	Rientro anticipato (Art. 112)	Oltre 250 km dal fabbricato assicurato	Fino € 250,00 per sinistro
	Soggiorno presso una struttura ricettiva (Art. 113)	-	Fino € 250,00 per sinistro

Art. 118 - Oggetto dell'assicurazione "Catastrofali"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle garanzie sotto elencate e meglio descritte di seguito:

- 5.1 - Terremoto del fabbricato;
- 5.2 - Terremoto del contenuto;
- 5.3 - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato;
- 5.4 - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto;

L'ASSICURAZIONE è prestata per le garanzie nei limiti indicati nel contratto.

COSA È ASSICURATO

Art. 119 - Oggetto della garanzia “Terremoto del fabbricato”⁴

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti al FABBRICATO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

- c) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila)**;
- d) per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO con il massimo di € 10.000,00 (diecimila)**.

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 120 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 100% della relativa somma assicurata** indicata in POLIZZA nella sezione 2.1 - Incendio ed altri eventi al fabbricato.

Tale limite è operante per annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 121 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 122 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- 1) al CONTENUTO del FABBRICATO salvo non si sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 5.2 - Terremoto del contenuto;
- 2) causati da eruzione vulcanica, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- 4) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO;
- 5) di FURTO, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

⁴ Posso acquistare la garanzia “Terremoto del fabbricato” per proteggere la mia abitazione secondaria?

Certo, la garanzia “Terremoto del fabbricato” è una garanzia facoltativa che permette di ampliare la copertura del fabbricato indicato in polizza.

- 6) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- 7) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in Polizza la garanzia di cui alla Sezione 7 - Energie green - Stile green.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 123 - Limiti di indennizzo

Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00 (diecimila).**

Art. 124 - Caratteristiche del fabbricato

Ferme le classi costruttive del FABBRICATO dichiarate di cui all'Art. 17 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive, si intendono per:

- a) **FABBRICATO ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". Sono considerate costruzioni antisismiche anche i fabbricati in bioedilizia;
- b) **FABBRICATO in CEMENTO ARMATO**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di RISCHIO, per la costruzione in cemento armato:
 - le diverse CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE di una sola porzione del FABBRICATO la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del TETTO in legno;
- c) **FABBRICATO in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di FABBRICATO antisismico né quelle di FABBRICATO in cemento armato.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO per la presente Sezione.

Art. 125 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è prestata nella forma a VALORE INTERO.

Art. 126 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per il FABBRICATO indicato in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore dell'ASSICURATO.

La copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata.

Art. 127 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 - Decorrenza del contratto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 (trenta) giorni antecedenti le ore 24:00 della data di effetto del contratto, **la garanzia è prestata per i sinistri verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'ASSICURAZIONE.**

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo rischio, la CARENZA di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste

con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 128 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella L - Terremoto del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Minimo per sinistro	Somma assicurata
Terremoto del fabbricato	Terremoto del fabbricato (Art. 119)	scoperto 10% e minimo € 10.000,00	100% somma assicurata incendio fabbricato
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 119 lettera c)	scoperto 10% e minimo € 10.000,00	fino al 10% dell'indennizzo con massimo € 20.000,00
	Riprogettazione del fabbricato (Art. 119 lettera d)	scoperto 10% e minimo € 10.000,00	fino al 10% dell'indennizzo relativo al fabbricato con massimo € 10.000,00

COSA È ASSICURATO

Art. 129 - Oggetto della garanzia “Terremoto del contenuto”⁵

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

- c) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila).**

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 130 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 100% della relativa somma assicurata** indicata in POLIZZA nella sezione 4.1 - Incendio ed altri eventi al contenuto.

Tali limiti sono operanti per annualità assicurativa.

Si precisa che la liquidazione, fermo lo SCOPERTO previsto all'Art. 133 - Limiti di indennizzo, **avverrà esclusivamente** con un atto unico liquidativo, qualora il danno accertato relativamente al FABBRICATO sia superiore allo specifico SCOPERTO, previsto all'Art. 133 - Limiti di indennizzo.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 131 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 132 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- 1) al FABBRICATO salvo non si sia presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 5.1 - Terremoto del fabbricato;
- 2) causati da eruzione vulcanica, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- 3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- 4) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO;
- d) di FURTO, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;

⁵ Posso acquistare la garanzia “Terremoto del contenuto” per proteggere i miei mobili anche se sono un locatario?

Certo, la garanzia “Terremoto del contenuto” è una garanzia facoltativa che permette di ampliare la copertura ai tuoi beni anche se sei un locatario.

- 5) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 7 - Energie green - Stile green.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 133 - Limiti di indennizzo

Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00 (tremila).**

Art. 134 - Caratteristiche del fabbricato

Ferme le classi costruttive del FABBRICATO dichiarate di cui all'Art. 17 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive, si intendono per:

- a) **FABBRICATO ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modificazioni. Sono considerate costruzioni antisismiche anche i fabbricati in bioedilizia;
- b) **FABBRICATO in CEMENTO ARMATO**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di RISCHIO, per la costruzione in cemento armato:

- le diverse CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE di una sola porzione del FABBRICATO la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del TETTO in legno;
- d) **FABBRICATO in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di FABBRICATO antisismico né quelle di FABBRICATO in cemento armato.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO per la presente Sezione.

Art. 135 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Art. 136 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per il CONTENUTO indicato in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore dell'ASSICURATO.

La copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata.

Art. 137 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 - Decorrenza del contratto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 (trenta) giorni antecedenti le ore 24:00 della data di effetto del contratto, **la garanzia è prestata per i sinistri verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'ASSICURAZIONE.**

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo rischio, la carenza di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

Art. 138 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella M - Terremoto del contenuto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Minimo per sinistro	Somma assicurata
Terremoto del contenuto	Terremoto del contenuto (Art. 129)	Scoperto 10% e minimo € 3.000,00	100% somma assicurata incendio del contenuto
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 129 lettera c)	Scoperto 10% e minimo € 10.000,00	fino al 10% dell'indennizzo con massimo € 20.000,00

5.3 Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato

COSA È ASSICURATO

Art. 139 - Oggetto della garanzia “Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato”⁶

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti al FABBRICATO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) ALLUVIONE e INONDAZIONE;
- b) ALLAGAMENTO a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO conseguente a ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO; anche se tali eventi sono causati da TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate ed ai massimi indennizzi previsti all'Art. 140 - Delimitazioni, anche le spese sostenute:

- d) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. **La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% DELL'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila).**
- e) per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% DELL'INDENNIZZO relativo all'abitazione con il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

In caso di ALLUVIONE e INONDAZIONE verificatesi nelle 168 (centosessantotto) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 140 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 50% della relativa somma assicurata indicata in POLIZZA nella sezione 2.1 - Incendio ed altri eventi al fabbricato con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di ALLAGAMENTO.**

Tali limiti sono operanti per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 141 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- 1) al CONTENUTO salvo che non sia presente in polizza la garanzia di cui alla Sezione 5.4 - Alluvione del contenuto;
- 2) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, FRANAMENTO, cedimento o smottamento del terreno;
- 3) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'INONDAZIONE, dell'ALLUVIONE o dell'ALLAGAMENTO sul FABBRICATO;
- 4) ad enti mobili all'aperto;
- 5) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente POLIZZA;
- 6) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la Sezione 7 - Energie green - Stile green;

⁶ Ho una casa con una cantina di pertinenza, rientra nella garanzia “Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato”?

Sì, in fase di sottoscrizione di polizza è importante dichiarare la presenza di piani interrati al fine di valutare il rischio nel modo corretto.

7) ai documenti, gli archivi, i disegni, ai registri, alle merci destinate ad uso professionale, ai veicoli a motore, alla perdita o al deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Relativamente alla garanzia ALLAGAMENTO, sono esclusi anche i danni:

8) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;

9) causati da crollo e collasso strutturale;

10) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 142 - Limiti di indennizzo

In caso di ALLUVIONE o INONDAZIONE il pagamento DELL'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00 (diecimila).**

In caso di ALLAGAMENTO il pagamento DELL'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 (mille).**

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 143 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata nella forma a VALORE INTERO.

Art. 144 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per i fabbricati indicati in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'abitazione assicurata:

a) rientri nelle definizioni di FABBRICATO e nella tipologia di FABBRICATO indicate nel glossario;

b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore del PROPRIETARIO del Fabbricato indicato in POLIZZA. La copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della abitazione assicurata.

Inoltre, ai fini della garanzia ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti alluvioni, inondazioni e allagamenti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO per la presente Sezione.

Art. 145 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella N - Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Scoperto/Minimo per sinistro	Somme assicurata
Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato	Alluvione, inondazione e allagamento del fabbricato (Art. 139)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 <u>Per allagamento: scoperto 10% minimo € 1.000,00</u>	50% somma assicurata incendio del fabbricato <u>Per allagamento: Fino € 50.000,00</u>
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 139 lettera d)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00	Fino al 10% dell'indennizzo con massimo € 20.000,00
	Riprogettazione del fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione (Art. 139 lettera e)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00	Fino 10% dell'indennizzo con massimo € 10.000,00

5.4 Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto

COSA È ASSICURATO

Art. 146 - Oggetto della garanzia “Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto”⁷

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) ALLUVIONE e INONDAZIONE;
- b) ALLAGAMENTO a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO conseguente a ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO; anche se tali eventi sono causati da TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate ed ai massimi Indennizzi previsti all’Art. 147 - Delimitazioni, anche le spese sostenute:

- d) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. **La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell’INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila).**

In caso di ALLUVIONE e INONDAZIONE verificatesi nelle 168 (centosessantotto) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo SINISTRO”.

Art. 147 - Delimitazioni

La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 100% della relativa somma assicurata indicata in POLIZZA sezione 4.1 - Incendio ed altri eventi al contenuto con il massimo di € 15.000,00 (quindicimila) in caso di ALLAGAMENTO.**

Tali limiti sono operanti per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 148 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- 1) al FABBRICATO salvo che non sia presente in polizza la garanzia di cui alla Sezione 5.3 - Alluvione del fabbricato;
- 2) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, FRANAMENTO, cedimento o smottamento del terreno;
- 3) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’ALLUVIONE, dell’INONDAZIONE o dell’ALLAGAMENTO sul CONTENUTO;
- 4) ad enti mobili all’aperto;
- 5) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell’autorità al momento della sottoscrizione della presente POLIZZA;
- 6) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia di cui alla Sezione 7 - Energie green - Stile green;
- 7) ai documenti, gli archivi, i disegni, ai registri, alle merci destinate ad uso professionale, ai veicoli a motore, alla perdita o al deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

⁷ Vivo in affitto ed una parte del mio contenuto è nella cantina del proprietario del palazzo. In caso di alluvione sono tutelati i miei averi?

Sì, l’importante è che in fase di sottoscrizione di polizza venga dichiarata la presenza di piani interrati al fine di valutare il rischio nel modo corretto.

Relativamente alla garanzia ALLAGAMENTO, sono esclusi anche i danni:

- 8) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- 9) causati da crollo e collasso strutturale;
- 10) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 149 - Limiti di indennizzo

In caso di ALLUVIONE o INONDAZIONE il pagamento DELL'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00 (tremila).**

In caso di ALLAGAMENTO il pagamento DELL'INDENNIZZO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 (mille).**

Art. 150 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE è stipulata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Art. 151 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per i fabbricati indicati in POLIZZA.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato:

- a) rientri nelle definizioni di FABBRICATO e nella tipologia di FABBRICATO indicato nel glossario;
- b) abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e di destinazione d'uso definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate in favore dell'ASSICURATO. La copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO del FABBRICATO assicurato.

Inoltre, ai fini della garanzia ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti alluvioni, inondazioni e allagamenti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del CONTENUTO per la presente Sezione.

Art. 152 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella O - Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Scoperto/Minimo per sinistro	Somma assicurata
Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto	Alluvione, inondazione e allagamento del contenuto (Art. 146)	Scoperto 10% minimo € 3.000,00 <u>Per allagamento: scoperto</u> 10% minimo € 1.000,00	100% Somma assicurata incendio del contenuto <u>Per allagamento: Fino €</u> 15.000,00
	Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro (Art. 146 lettera c)	Scoperto 10% minimo € 3.000,00	10% dell'indennizzo con massimo € 20.000,00

Art. 153 - Oggetto dell'assicurazione "Furto e Assistenza furto"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle garanzie sotto elencate e meglio descritte di seguito:

- 6.1 - Furto;
- 6.2 - Assistenza furto.

L'ASSICURAZIONE è prestata per le garanzie nei limiti indicati nel contratto.

COSA È ASSICURATO

Art. 154 - Oggetto della garanzia “Furto”

Con il presente contratto la COMPAGNIA si impegna a corrispondere un INDENNIZZO, per le garanzie di seguito riportate, in caso di FURTO di beni facenti parte del CONTENUTO dell'ABITAZIONE PRINCIPALE e/o SECONDARIA, ad opera di soggetti introdottisi nei locali in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- b) mediante uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'ASSICURATO o a persone alle quali l'ASSICURATO le abbia affidate. Tale garanzia è operante dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del 5° (quinto) giorno successivo. Sono assicurate, **nel limite di € 200,00 (duecento)**, anche le spese sostenute e documentate per sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura previa applicazione di una **FRANCHIGIA di € 100,00 (cento)**;
- c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed asportando poi la refurtiva a locali chiusi, pertanto violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso;
- d) all'esterno dei locali oggetto della copertura per i danni materiali e diretti da FURTO a EFFETTI PERSONALI e di COSE di uso domestico e personale dell'ASSICURATO, **nei limiti del 15% della somma assicurata** e nei relativi sottolimiti previsti dall'Art. 160 - Limiti di indennizzo, qualora vengano:
 - sottratti allo stesso a seguito di infortunio o improvviso malore;
 - posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
 - contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il SINISTRO è conseguenza del FURTO totale dell'autovettura regolarmente chiusa.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni materiali diretti e indiretti, conseguenti a SINISTRO indennizzabile per:

- e) rapina (sottrazione di COSE mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in POLIZZA, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- f) FURTO e danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il FURTO o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di FABBRICATO costituenti i locali contenenti le COSE assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate;
- g) le spese sostenute per installare o potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme, al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di FURTO consumato o tentato durante la validità della copertura. La garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata **fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per annualità assicurativa**;
- h) FURTO o guasti a videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo a vani di uso comune, causati dai ladri in occasione di FURTO o tentato FURTO con un **massimo risarcimento annuo pari a € 500,00 (cinquecento)**;
- i) la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati dell'ASSICURATO o ai componenti del NUCLEO FAMILIARE, in occasione degli eventi previsti al punto a) del presente articolo. Ai fini della presente estensione di garanzia si intendono per “documenti personali” la carta d'identità, la patente e il passaporto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 200,00 (duecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa senza applicazione della FRANCHIGIA di POLIZZA**.

Per ogni SINISTRO indennizzabile della presente sezione è prevista **l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento)** salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche estensioni di garanzia.

Art. 155 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In caso di SINISTRO la COMPAGNIA **corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA, restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO stesso.**

Art. 156 - Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più SCOPERTI a carico dell'ASSICURATO, **si applicherà uno SCOPERTO unico**, dato dalla somma dei singoli SCOPERTI, **con il massimo SCOPERTO del 35%.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 157 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale;
- i veicoli a motore (ad eccezione di biciclette a pedalata assistita, hoverboard, segway, monopattini e monowheel);
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 158 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- 3) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO;
- 4) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle COSE stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'ASSICURATO;
- 5) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- 6) causati alle COSE assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del FURTO;
- 7) da FURTO avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura indicati all'Art. 159 - Condizioni di assicurabilità e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura;
- 8) ai PANNELLI FOTOVOLTAICI, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori salvo che non sia esplicitamente presente in POLIZZA la garanzia della sezione 7 - Energie green - Stile green.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 159 - Condizioni di assicurabilità

Salvo quanto previsto all'Art. 154 - Oggetto della garanzia "Furto", la copertura è valida a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, VETRO ANTISFONDAMENTO, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidato a termini di POLIZZA restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.**

Art. 160 - Limiti di indennizzo

Le garanzie della presente sezione sono prestate al CONTENUTO nel limite della somma assicurata, specificata nel contratto. Si precisa che l'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e sono operanti i seguenti sottolimiti:

- a) **60% della somma assicurata**, per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (**esclusi PREZIOSI**), nonché oggetti e servizi di argenteria;
- b) **10% della somma assicurata** per denaro;
- c) **30% della somma assicurata**, per gioielli, PREZIOSI, valori e raccolte;
- d) **10% della somma assicurata, col massimo di € 400,00 (quattrocento) per singolo oggetto**, per le COSE contenute nelle dipendenze di pertinenza del FABBRICATO, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia;
- e) per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 (sessanta) mesi: **l'INDENNIZZO non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del SINISTRO.**

Art. 161 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella P - Furto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Franchigia/Scoperto/ Minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Furto	Furto (Art. 154)	Franchigia € 200,00	Somma assicurata
	Spese per sostituire le serrature d'ingresso (Art. 154 lettera b)	Franchigia € 100,00	Fino € 200,00
	Danni da furto all'esterno dei locali (Art. 154 lettera d)	Franchigia € 200,00	Fino al 15% somma assicurata
	Furto e danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi (Art. 154 lettera f)	Franchigia € 200,00	Somma assicurata
	Spese per potenziare i mezzi di protezione danneggiati (Art. 154 lettera g)	Franchigia € 200,00	Fino € 500,00
	Furto o guasti a videocitofoni (Art. 154 lettera h)	Franchigia € 200,00	Fino € 500,00
	Duplicazione dei documenti personali (Art. 154 lettera i)	-	Fino € 200,00
	Furto con presenza di persone nei locali (Art. 155)	Scoperto 20%	Fino all'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza
	Concomitanza di più scoperti (Art. 156)	Scoperto 35%	Somma assicurata
	Mezzi di chiusura non operanti (Art. 159)	Scoperto 20%	Somma assicurata
	Per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria (Art. 160 lettera a)	Franchigia € 200,00	60% della somma assicurata
	Per denaro (Art. 160 lettera b)	Franchigia € 200,00	10% della somma assicurata
	Per gioielli, preziosi, valori e raccolte (Art. 160 lettera c)	Franchigia € 200,00	30% della somma assicurata
	Per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia (Art. 160 lettera d)	Franchigia € 200,00	10% della somma assicurata, col massimo di € 400,00 per singolo oggetto
	Per gli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi (Art. 160 lettera d)	Franchigia € 200,00	Indennizzo non superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro

COSA È ASSICURATO**Art. 162 - Oggetto della garanzia “Assistenza furto”**

Le garanzie sono prestate dalla COMPAGNIA che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UNIPOLASSISTANCE).

Le prestazioni di seguito elencate operano per il CONTENUTO identificato in POLIZZA in caso di evento fortuito, che abbia provocato danni materiali e diretti al CONTENUTO e che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato. Le prestazioni di seguito elencate sono prestate **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa.**

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della unità abitativa assicurata.

Art. 163 - Invio di un elettricista

La CENTRALE OPERATIVA, in caso di guasto o scasso dell'impianto d'allarme o dei sistemi elettronici di accesso al FABBRICATO indicato in POLIZZA, provvede all'invio di un elettricista con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 164 - Invio di un fabbro

La CENTRALE OPERATIVA in caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali del FABBRICATO indicato in POLIZZA;
- inefficienza dei sistemi di chiusura dei locali e di protezione del FABBRICATO indicato in POLIZZA provocata da FURTO tentato o consumato tale da comprometterne la sicurezza;

provvede all'invio di un fabbro, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 165 - Invio di un serramentista

La CENTRALE OPERATIVA in caso di:

- rottura dei vetri;
- rottura, guasto o scasso dei serramenti ed infissi esterni;

conseguente a effrazione o tentata effrazione provocata da FURTO tentato o consumato tale da comprometterne la sicurezza, provvede all'invio presso il FABBRICATO indicato in POLIZZA di un serramentista, con spese di uscita e di manodopera a carico della COMPAGNIA.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 166 - Invio di personale per le pulizie domestiche

La CENTRALE OPERATIVA, a seguito di FURTO tentato o consumato avvenuto nel FABBRICATO indicato in POLIZZA, provvede ad inviare del personale per le pulizie domestiche necessarie.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Il costo dei materiali per la pulizia rimane comunque a carico dell'ASSICURATO.

Art. 167 - Invio di personale di vigilanza

La CENTRALE OPERATIVA a seguito di FURTO tentato o consumato che comprometta l'efficienza dei mezzi di chiusura del FABBRICATO assicurato, provvede a far intervenire del personale di vigilanza.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 168 - Rientro anticipato

La CENTRALE OPERATIVA a causa di FURTO tentato o consumato al FABBRICATO indicato in POLIZZA, provvede al rientro anticipato dell'ASSICURATO al FABBRICATO stesso. Il mezzo di trasporto sarà individuato e prenotato dalla CENTRALE OPERATIVA tra quelli disponibili e ritenuti più idonei in relazione alla tratta da percorrere. **La prestazione è operante solo se l'ASSICURATO si trovi ad oltre 250 (duecentocinquanta) Km dal FABBRICATO assicurato e può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato**, documentandole successivamente e a richiesta.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO**.

Art. 169 - Soggiorno presso una struttura ricettiva

La CENTRALE OPERATIVA, qualora il FABBRICATO assicurato sia reso inagibile a causa di FURTO tentato o consumato, provvede ad organizzare il pernottamento dell'ASSICURATO e del NUCLEO FAMILIARE presso una struttura ricettiva.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per evento**.

Art. 170 - Assistenza psicologica

La CENTRALE OPERATIVA in caso di trauma psicologico a seguito di FURTO tentato o consumato presso il FABBRICATO indicato in POLIZZA, provvede ad organizzare una consulenza psicologica telefonica.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi **fino ad un importo massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per evento**.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 171 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- i documenti, gli archivi, i disegni, i registri, le merci destinate ad uso professionale,
- i veicoli a motore;
- la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito.

Art. 172 - Rischi esclusi

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;

L'ASSICURAZIONE non opera:

- 1) in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- 2) per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'ASSICURATO; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 3) in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- 4) per guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici) e i sinistri dovuti a dolo dell'ASSICURATO;
- 5) per rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- 6) per tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- 7) per guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;

- 8) per guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- 9) per corto circuito provocato da dolo dell'ASSICURATO;
- 10) per interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori;
- 11) per guasti o cattivo funzionamento degli apparecchi controllati tramite sistemi di domotica.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 173 - Pagamento delle prestazioni

La COMPAGNIA sostiene esclusivamente i costi delle prestazioni indispensabili ad aiutare l'ASSICURATO ad affrontare la situazione di difficoltà fino al momento in cui tale difficoltà cessa ed entro i limiti indicati nelle rispettive prestazioni. Eventuali costi eccedenti rimangono a carico dell'ASSICURATO che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione o ad UNIPOLASSISTANCE nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Premesso che la garanzia prevede l'erogazione diretta delle prestazioni previo contatto con la CENTRALE OPERATIVA, UNIPOLASSISTANCE valuterà eventuali rimborsi delle spese che l'ASSICURATO abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla CENTRALE OPERATIVA;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la prestazione per cause di forza maggiore;
- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono ad UNIPOLASSISTANCE di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la CENTRALE OPERATIVA fornirà all'ASSICURATO tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 174 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella Q - Assistenza furto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigie/scoperti	Somme assicurata
Assistenza furto	Invio di un elettricista (Art. 163)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di un fabbro (Art. 164)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di un serramentista (Art. 165)	Il costo dei materiali e dei pezzi di ricambio	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di personale per le pulizie domestiche (Art. 166)	Il costo dei materiali per la pulizia	Fino € 250,00 per sinistro
	Invio di personale di vigilanza (Art. 167)	-	Fino € 250,00 per sinistro
	Rientro anticipato (Art. 168)	Oltre 250 km dal fabbricato assicurato	Fino € 250,00 per sinistro
	Soggiorno presso una struttura ricettiva (Art. 169)	-	Fino € 250,00 per sinistro
	Assistenza psicologica (Art. 170)	-	Fino € 250,00 per sinistro

COSA È ASSICURATO**Art. 175 - Oggetto dell'assicurazione "Energie green - Stile green"**

La COMPAGNIA si obbliga, nei limiti, alle condizioni di ASSICURAZIONE e con le modalità che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri a:

- Pannelli solari e fotovoltaici;
- COLONNINE DI RICARICA (*wall box*);
- Accumulatori di energia;

collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Art. 176 - Incendio ed eventi atmosferici

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- 1) Incendio ed altri eventi;
- 2) Eventi atmosferici;

quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni.

La garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per SINISTRO.**

Per i danni da eventi atmosferici è previsto uno **SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO.**

Art. 177 - Terremoto, alluvione, inondazione e allagamento ^{ES} 

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti alle COSE assicurate cagionati da TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO.

Tale estensione è prestata con uno **SCOPERTO del 20% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00 (mille)** per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza **della somma assicurata** per ubicazione e annualità assicurativa. La concorrenza massima della somma assicurata **è complessiva sia per il RISCHIO TERREMOTO, sia per ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO.**

Art. 178 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni di ASSICURAZIONE.

La garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per ogni SINISTRO.**

ES Come viene applicato lo scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 1.000,00?

Valore del bene: € 10.000,00

Somma assicurata: € 10.000,00

Si verifica un sinistro e l'ammontare del danno è € 3.000,00.

Calcolo dello scoperto: € 3.000,00 x 20% = € 600,00.

Verifica del minimo non indennizzabile:

Poiché lo scoperto pari a € 600,00, risulta inferiore all'importo previsto come minimo non indennizzabile di € 1.000,00, dall'ammontare del danno di € 3.000,00 sono detratti € 1.000,00; pertanto, l'ammontare dell'indennizzo è di € 2.000,00.

Art. 179 - Furto e rapina

La COMPAGNIA indennizza il FURTO e la rapina a danno dell'ASSICURATO relativi ai pannelli solari e fotovoltaici, alle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) e agli accumulatori di energia. **Tale garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 400,00 (quattrocento) per ogni SINISTRO.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 180 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l'ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell'ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 181 - Rischi esclusi

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- 1) ai pannelli solari e fotovoltaici collocati al suolo;
- 2) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- 3) causati da difetti già esistenti e di cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO erano a conoscenza;
- 4) causati con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o delle persone cui debba rispondere a norma di legge, o dell'ASSICURATO;
- 5) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore dei pannelli solari e fotovoltaici e delle COLONNINE DI RICARICA (*wall box*) dovuti a smarrimento, ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- 6) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o COLLAUDO, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici e delle colonnine di ricarica;
- 7) verificatisi in occasione di TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE, ALLAGAMENTO maremoto o eruzione vulcanica salvo quanto previsto all'Art. 177 - Terremoto, alluvione, inondazione e allagamento;
- 8) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle COSE assicurate;
- 9) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, a influenzarlo con il TERRORISMO o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di TERRORISMO o di sabotaggio, salvo che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO provi che il SINISTRO non ha alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto all'Art. 178 - Scioperi, sommosse, atti vandalici, tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato;
- 10) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che l'ASSICURATO o il CONTRAENTE provi che il SINISTRO non ha alcun rapporto con tali eventi;
- 11) indiretti da qualsiasi causa originati;
- 12) derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
 - a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti dei pannelli solari e fotovoltaici e delle colonnine di ricarica;
 - b) al materiale refrattario, a utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di

frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei pannelli solari e fotovoltaici e delle colonnine di ricarica.

- 13) di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti a uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più COSE e in diversi periodi annui di ASSICURAZIONE;
- 14) i difetti di rendimento dei pannelli solari e fotovoltaici e delle colonnine di ricarica;
- 15) a macchine e impianti sperimentali o prototipi nonché COSE di natura estetica e promozionale
- 16) a COSE e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- 17) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il venditore delle COSE assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE anche se non sottoscritto dall'ASSICURATO. Resta comunque stabilito che la COMPAGNIA non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle COSE assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 182 - Limiti di indennizzo

La somma assicurata è a scelta del CONTRAENTE e deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del SINISTRO, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e COLLAUDO **ed escluso ogni sconto o prezzo di favore**, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

Art. 183 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella R - Energie green - Stile green

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Scoperto/minimo per sinistro	Somme assicurata
Energie green - Stile green	Energie green - Stile green (Art. 175)	Specifica per sotto garanzia	Somma assicurata
	Incendio ed eventi atmosferici (Art. 176)	<u>Per incendio</u> : Scoperto 10% con minimo € 400,00 <u>Per eventi atmosferici</u> : scoperto 10% minimo € 1.000,00	Somma assicurata
	Terremoto, alluvione, inondazione e allagamento (Art. 177)	Scoperto 20% con minimo € 1.000,00	Somma assicurata
	Danni causati da scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, sabotaggio organizzato (Art. 178)	Scoperto 10% con minimo € 400,00	Somma assicurata
	Danni causati da furto e rapina (Art. 179)	Scoperto 10% con minimo € 400,00	Somma assicurata

Art. 184 - Oggetto dell'assicurazione "Vita privata"

L'ASSICURAZIONE ha per oggetto la prestazione delle garanzie sotto elencate e meglio descritte di seguito:

- 8.1 - Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata;
- 8.2 - Stile in libertà - Tutela legale della vita privata;
- 8.3 - Stile amici a 4 zampe - Pernottamento;
- 8.4 - Stile amici a 4 zampe - Tutela legale;
- 8.5 - Stile amici a 4 zampe - Assistenza;
- 8.6 - Stile Digital - Lesione della reputazione;
- 8.7 - Stile Digital - Tutela legale;
- 8.8 - Stile Digital - Assistenza.

L'ASSICURAZIONE è prestata per le garanzie e nei limiti indicati nel contratto.

8.1 Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata

COSA È ASSICURATO

Art. 185 - Oggetto della garanzia “Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata”


La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO e i componenti del suo NUCLEO FAMILIARE, nei limiti dei massimali indicati in POLIZZA, di quanto siano tenuti a versare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) per **i danni cagionati involontariamente a terzi per:**

- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamenti a COSE;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, **con esclusione** pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere salvo quanto previsto dal successivo punto n).

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della **partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici** sono in garanzia **solo per l'eccedenza e la copertura** delle polizze di ASSICURAZIONE della Responsabilità civile delle predette associazioni e istituti.

Sono compresi nell'ASSICURAZIONE i rischi inerenti:

- a) a modellismo in genere, anche a motore, **per finalità ricreative** ivi incluse la partecipazione a gare dilettantistiche, prove e manifestazioni; nonché l'uso, nel rispetto delle normative vigenti, di droni **a scopo di svago** e in modalità VLOS (**a vista e senza ausili ottici/elettronici**);
- b) a proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'ASSICURATO munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili;
- c) a proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'ASSICURATO stesso;
- d) a pratica di attività sportive, **a eccezione dei casi previsti al punto 2) dell'Art. 187 - Rischi esclusi**,
- e) alla responsabilità derivante a terzi ai quali l'ASSICURATO abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- f) a danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano**; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'ASSICURATO abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale**. Tale estensione è prestata con una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**; **Es** 
- g) a danni da INCENDIO, fumo, ESPLOSIONE e SCOPPIO a COSE di terzi che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- h) alla Responsabilità civile dell'ASSICURATO in conseguenza di INCENDIO o SCOPPIO dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'ASSICURATO;

Es Come viene applicata la franchigia per danno causato dal mio cane di proprietà?

- Valore del danno → € 1.500,00
- Franchigia di € 150,00 come previsto dall'Art. 185 - Oggetto della garanzia “Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata”, punto f)
- Rimborso della Compagnia per il danno → € 1.500,00 - € 150,00 = € 1.350,00

- i) alla Responsabilità civile dell'ASSICURATO, nella sua qualità di trasportato su veicolo o natante a motore di proprietà altrui; **esclusi** comunque **i danni ai mezzi stessi e i danni riconducibili alla circolazione;**
- j) alla Responsabilità civile dell'ASSICURATO, limitatamente ai danni fisici, con una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta),** ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo NUCLEO FAMILIARE di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del SINISTRO, di una valida ASSICURAZIONE per la Responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'ASSICURAZIONE obbligatoria;
- k) a eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO;
- l) alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico;
- m) alla circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel, tali veicoli dovranno essere dotati di segnalatore acustico e con un motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500watt. **La copertura è prestata con un limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO e una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per danni a COSE.**

Si precisa che l'utilizzo di tali mezzi di micromobilità è subordinato al rispetto delle norme di legge relative alla conformità del mezzo e alle regole di utilizzo dello stesso da parte del conducente;

- n) ai danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i fruitori del servizio, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast nel FABBRICATO adibito a residenza abituale dell'ASSICURATO **nel limite del massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).**

L'ASSICURAZIONE comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei locali e delle relative pertinenze;
- dalla somministrazione di cibi e bevande;
- dalla distruzione, dal deterioramento o dalla sottrazione delle COSE consegnate o non consegnate dal cliente all'ASSICURATO, **fino al raggiungimento di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.** I componenti di uno stesso NUCLEO FAMILIARE sono considerati un unico cliente.

Relativamente ai danni a COSE, il pagamento del risarcimento è effettuato con la detrazione di una **FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

La garanzia non vale per denaro, titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano valori, per veicoli e natanti in genere e per le COSE in essi contenute.

La garanzia è operativa a condizione che l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta sulla base della normativa regionale vigente e che il numero dei posti letto non sia superiore a 12 (dodici).

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente **alle lesioni personali** dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 186 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE:

- il CONTRAENTE;
- l'ASSICURATO, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del NUCLEO FAMILIARE dell'ASSICURATO;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, il coniuge e/o il NUCLEO FAMILIARE, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto all'Art. 185 - Oggetto della garanzia "Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata".

Art. 187 - Rischi esclusi

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- 1) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dell'abitazione salvo che non siano presenti in polizza le Sezioni 2.3 - Responsabilità civile della proprietà del fabbricato e/o Sezioni 4.3 - Responsabilità civile della conduzione del fabbricato assicurato;
- 2) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- 3) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali, salvo quanto previsto al punto f) dell'Art. 185 - Oggetto della garanzia "Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata";
- 4) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'ASSICURATO;
- 5) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 6) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto alle lettere l) e m) dell'Art. 185 - Oggetto della garanzia "Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata";
- 7) ai trasportati su veicoli a motore salvo quanto previsto al punto i) dell'Art. 185 - Oggetto della garanzia "Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata";
- 8) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo salvo quanto previsto al punto g) dell'Art. 185 - Oggetto della garanzia "Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata";
- 9) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- 10) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- 11) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO o SCOPPIO di COSE dell'ASSICURATO salvo quanto previsto al punto g) dell'Art. 185 - Oggetto della garanzia "Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata";
- 12) derivanti dall'esercizio della caccia;
- 13) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- 14) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- 15) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- 16) provocati da campi elettromagnetici;
- 17) provocati da insalubrità dei locali;
- 18) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- 19) a COSE e/o persone e le perdite patrimoniali derivanti da: perdita, alterazione, distruzione di dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generato da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- 20) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 188 - Pluralità di assicurati

Il massimale indicato in POLIZZA rappresenta il massimo esborso della COMPAGNIA per ogni SINISTRO cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'ASSICURAZIONE venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la COMPAGNIA risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

Art. 189 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE si intende operante per il mondo intero.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella S - Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia	Massimale
Stile in libertà - Responsabilità civile della vita privata	Danni cagionati a terzi (morte/lesioni personali) (Art. 185)	-	Massimale
	Proprietà e uso di cani e gatti e altri animali domestici e da cortile (Art. 185 lettera f)	Franchigia € 150,00	Massimale
	Responsabilità dell'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni (Art. 185 lettera j)	Franchigia € 150,00	Massimale
	Danni da circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel (Art. 185 lettera m)	Franchigia € 250,00 per danni a cose	Fino € 150.000,00
	Danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast (Art. 185 lettera n)	Franchigia € 150,00 per danni a cose	Fino € 500.000,00 <u>Per distruzione, deterioramento o sottrazione cose consegnate e non dal cliente: fino € 500,00</u>
	Lesioni personali (Art. 185)	< 6%	Massimale

COSA È ASSICURATO

Art. 190 - Oggetto della garanzia “Stile in libertà - Tutela legale della vita privata”

- a) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 10.000,00 (diecimila) per CASO ASSICURATIVO senza limite annuo**, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell'ambito della vita privata extraprofessionale nei casi indicati nella presente POLIZZA.
- b) Tali spese sono:
- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della VERTENZA;
 - compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
 - compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
 - compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
 - SPESE DI SOCCOMBENZA poste a carico dell'ASSICURATO;
 - spese di ESECUZIONE FORZATA, fino a due tentativi per SINISTRO;
 - spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
 - spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
 - compensi dei periti;
 - SPESE DI GIUSTIZIA;
 - spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 191 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalle presenti condizioni di ASSICURAZIONE, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, alla persona unita civilmente, ai figli minorenni anche se non conviventi ed i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

Art. 192 - Ambito di operatività e garanzie

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale; ^{ES}
- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500,00 (cinquecento)**;
- c) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa;
- d) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.
- La garanzia opera se:
- l'ASSICURATO è assolto con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO;
 - il reato è derubricato da doloso a colposo;
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
 - il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

^{ES} Quali casi potrebbero rientrare in questa copertura?

Questa garanzia sarebbe operante se l'assicurato venisse investito sui campi da sci.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di tramettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

- e) le spese sostenute per le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- f) le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale;
- g) le spese sostenute dagli assicurati per la richiesta risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la Costituzione di parte civile nel procedimento penale, e per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni in relazione ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati:
 - in veste di pedoni;
 - in veste di ciclisti;
 - alla guida di veicolo non targato, con o senza motore, non soggetto all'ASSICURAZIONE obbligatoria, di proprietà, pubblico, in sharing e a noleggio a breve termine (a titolo esemplificativo: velocipedi - e.bike – monopattini elettrici – monopattini non elettrici - hoverboard - segway - monowheel);
 - come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, anche se viaggia su tracciato veicolato o su funi metalliche. In caso di incidente, la garanzia opera anche per i trasportati di aeromobili, imbarcazioni.
- h) le spese sostenute dagli assicurati per **l'impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 200,00 (duecento)**. ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'ASSICURATO ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla notifica dello stesso.
- i) le spese sostenute per i seguenti "Atti di volontaria giurisdizione":
 - il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio è coperta se è presentata con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi se:
 - la separazione consensuale è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.Il SINISTRO si considera unico e perciò il massimale della POLIZZA resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.
 - il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento dell'unione civile mediante divorzio, se l'unione è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai partner con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner. Lo scioglimento dell'unione civile deve essere avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.
 - l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto.
 - il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 193 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una VERTENZA, ARAG non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;

- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di ESECUZIONE FORZATA oltre il secondo tentativo per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle SPESE DI GIUSTIZIA;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliatone;
- spese recuperate dalla controparte;
- spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio.

ARAG, inoltre, non copre:

- 1) nei delitti dolosi le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO, derubricazione da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;
- 2) negli atti di volontaria giurisdizione, per il ricorso per ottenere l'omologazione della separazione consensuale e per la successiva domanda di divorzio, le spese sostenute se il matrimonio non è stato celebrato in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai coniugi senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi;
- 3) negli atti di volontaria giurisdizione per l'eventuale successiva domanda di divorzio:
 - le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato;
 - le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e non ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.
- 4) negli "Atti di volontaria giurisdizione" per il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio, le spese sostenute se l'unione non è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso non è presentato congiuntamente dai partner senza l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i partner;
- 5) negli "Atti di volontaria giurisdizione":
 - le spese sostenute senza l'assistenza di un unico avvocato;
 - le spese sostenute se la separazione consensuale non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e non ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - le spese sostenute se lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio non è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della POLIZZA e non ha originato un SINISTRO regolarmente insorto e gestito da ARAG;
 - le spese sostenute se non c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;
- 6) nella gestione del SINISTRO, le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE se non è gestita da ARAG.

Art. 194 - Rischi esclusi

Relativamente alla garanzia dell'Art. 190 - Oggetto della garanzia "Stile in libertà - Tutela legale della vita privata", le garanzie non operano per i sinistri:

- relativi alla proprietà ed alla custodia di cani e gatti;
- connessi all'utilizzo del web e dei social o media network;
- relativi alla proprietà e conduzione di immobili;
- relativi al lavoro dipendente;
- relativi alla circolazione stradale di veicoli soggetti ad ASSICURAZIONE obbligatoria;

- relativi all'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica da lavoro dipendente o da libera professione;
- relativi al lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione.

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4) attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'ASSICURATO, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- 5) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 6) proprietà, compravendita, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 7) fatti dolosi degli assicurati;
- 8) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- 9) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- 10) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamenti militari;
- 11) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- 12) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- 13) esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa;
- 14) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- 15) vertenze con la ARAG;
- 16) vertenze contrattuali contro Arca Vita S.p.a. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto;
- 17) adesione ad azioni di classe (class action);
- 18) difesa penale per abuso su minori.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 195 - Termini di aspettativa

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo 3 (tre) mesi di CARENZA dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi;
- dopo 12 (dodici) mesi di CARENZA dalla data di efficacia della copertura assicurativa per gli "Atti di volontaria giurisdizione".

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente POLIZZA per lo stesso rischio le garanzie della presente POLIZZA, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la CARENZA se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla CARENZA stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della POLIZZA precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del PREMIO.

In questo caso l'ASSICURATO ha l'obbligo in sede di denuncia del SINISTRO di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di Tutela legale.

Art. 196 - Recupero di somme

L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Art. 197 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela legale previste dalla POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'ASSICURATO può rivolgersi chiamando il seguente numero 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul CONTENUTO e sulla portata delle garanzie di POLIZZA;
- modalità di denuncia di SINISTRO e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;
- venerdì: 09:00 - 13:00

Art. 198 - Estensione territoriale

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- delitti dolosi;
- danni subiti;
- pedone, ciclista e terzo trasportato;
- vertenze contrattuali;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- vertenze con i collaboratori domestici;
- istituti o enti pubblici di assicurazioni;
- opposizione a sanzioni amministrative;
- atti di volontaria giurisdizione;
- operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 199 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità civile

Se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella T - Stile in libertà - Tutela legale

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo indennizzo/ Limite numerico
Stile in libertà - Tutela legale	Spese legali (Art. 190)	-	Massimale scelto dal contraente Un avvocato per ogni grado di giudizio
	Vertenze contrattuali (Art. 192 lettera b)	Valore in lite pari o superiore a € 500,00	-
	Opposizione a sanzioni amministrative (Art. 192 lettera d)	Sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 200,00	-

COSA È ASSICURATO

Art. 200 - Oggetto della garanzia “Pernottamento del cane e/o del gatto”

La COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute per il pernottamento del cane e del gatto, di proprietà dell'ASSICURATO e/o del NUCLEO FAMILIARE, in pensione in caso di:

- ricovero in istituto di cura, per una **durata superiore a 3 (tre) giorni**, causato da infortunio o malattia improvvisa dell'ASSICURATO o di un componente del suo NUCLEO FAMILIARE;
- in caso di danno al FABBRICATO indicato in POLIZZA che renda necessario l'intervento di tecnici (muratori, elettricisti) per il ripristino dell'abitazione a seguito di danno che comporti l'apertura di SINISTRO relativamente alle garanzie acquistate.

Ai fini della presente garanzia viene considerato:

- infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'ASSICURATO non era a conoscenza al momento della sottoscrizione della POLIZZA e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo;
- ricovero: la permanenza, che comporti pernottamento, in istituto di cura o permanenza in regime di day-hospital o comunque a seguito di intervento di pronto soccorso.

La garanzia è prestata fino un importo massimo di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa.

Il rimborso viene erogato esclusivamente a seguito di presentazione di relativa documentazione.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 201 - Animali non assicurabili

Non sono assicurabili i cani e i gatti utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili.

Art. 202 - Rischi esclusi

Non sono compresi in garanzia i rimborsi spese dovuti a:

- 1) animali diversi da cani e/o gatti;
- 2) infortunio o malattia improvvisa derivanti da dolo o colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 3) ricoveri durante i quali vengono effettuate cure (incluse terapie fisiche o somministrazioni di medicinali), accertamenti diagnostici e i ricoveri aventi finalità estetiche;
- 4) malattie improvvise e infortuni conseguenti all'abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;
- 5) gli infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport e relative prove o allenamenti svolto a titolo professionale;
- 6) gli infortuni derivanti dalla pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l'utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto o sportivo” (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili); la pratica di sport e relative prove o allenamenti che prevedono l'uso di veicoli e natanti a motore e la pratica dei seguenti sport e relative prove o allenamenti: pugilato, atletica pesante, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, arrampicata libera (*free climbing*), speleologia, salto dal trampolino con sci o idro-sci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob, uso di canoa nei tratti montani, nei fiumi o torrenti caratterizzati da cascate (*canyoning* e *rafting*), sport che prevedono immersioni subacquee con autorespiratore, sport per i quali vengono utilizzate armi da fuoco fuori da strutture attrezzate;

- 7) gli infortuni derivanti dalla pratica e relative prove o allenamenti di qualsiasi altro sport che possa essere considerato estremo e/o pericoloso in analogia con le attività sportive sopra indicate;
- 8) conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici;
- 9) i danni al FABBRICATO causati con dolo o colpa grave dell'ASSICURATO e/o di un componente del suo NUCLEO FAMILIARE.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 203 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE opera:

- in tutto il mondo per i rimborsi dovuti ad infortunio e malattia grave;
- nel territorio italiano per i rimborsi relativi ai danni al FABBRICATO.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella U - Stile amici a 4 zampe - Pernottamento

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia	Massimo indennizzo/ Limite numerico
Stile amici a 4 zampe - Pernottamento del cane e/o del gatto	In caso di ricovero in istituto di cura causato da infortunio o malattia improvvisa dell'assicurato o di un componente del suo nucleo familiare (Art. 200)	> 3 giorni	Fino € 500,00
	In caso di danno al fabbricato che renda necessario l'intervento di tecnici (muratori, elettricisti) per il ripristino dell'abitazione (Art. 200)	-	Fino € 500,00

COSA È ASSICURATO

Art. 204 - Oggetto della garanzia “Stile amici a 4 zampe - Tutela legale”

a) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 10.000,00 (diecimila) per CASO ASSICURATIVO senza limite annuo**, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell'ambito della vita privata in relazione alla proprietà, al possesso ed alla custodia del cane e/o del gatto che vive in modo continuativo con l'ASSICURATO e/o con i suoi familiari, nei casi indicati nella presente POLIZZA.

Sono esclusi i cani utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e/o il cui possesso sia proibito dalla legge.

b) Tali spese sono:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della VERTENZA;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- SPESE DI SOCCOMENZA poste a carico dell'ASSICURATO;
- spese di ESECUZIONE FORZATA, fino a due tentativi per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- SPESE DI GIUSTIZIA;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 205 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalle presenti condizioni di ASSICURAZIONE, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al CONTRAENTE, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, alla persona unita civilmente, ai figli minorenni anche se non conviventi, i soggetti che hanno la residenza anagrafica ed ai soggetti che hanno la custodia dell'animale assicurato.

Art. 206 - Ambito di operatività e garanzie

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate in relazione alla proprietà, al possesso ed alla custodia del cane e/o del gatto, che vive in modo continuativo con l'ASSICURATO e/o con il suo NUCLEO FAMILIARE.

Sono esclusi i cani utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite e/o il cui possesso sia proibito dalla legge.

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dall'animale per fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale;
- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta);**
- c) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni; **ES**

ES Quali casi potrebbero rientrare in questa copertura?

Questa garanzia sarebbe operante se il cane dell'assicurato in spiaggia mordersse un ospite dello stabilimento causandogli gravi lesioni, e per voi si apre un procedimento penale a carico del proprietario del cane.

- d) le spese sostenute dagli assicurati per l'impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie **se pari o superiori a € 200,00 (duecento)**. ARAG provvederà, su richiesta dell'ASSICURATO, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. **L'ASSICURATO ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni** dalla notifica dello stesso;
- e) sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali ed extracontrattuali per la richiesta di risarcimento per danni subiti dall'animale nei confronti del veterinario che ha eseguito la prestazione medico veterinaria e nei confronti della struttura veterinaria pubblica o privata dove è stata eseguita la prestazione medico veterinaria.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 207 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una VERTENZA, ARAG non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di ESECUZIONE FORZATA oltre il secondo tentativo per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle SPESE DI GIUSTIZIA;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- spese recuperate dalla controparte;
- spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, **le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio.**

ARAG, inoltre, non copre nella gestione del SINISTRO, **le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE se non è gestita da ARAG stessa.**

Art. 208 - Rischi esclusi

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4) attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'ASSICURATO, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- 5) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 6) proprietà, compravendita, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- 7) fatti dolosi degli assicurati;
- 8) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- 9) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- 10) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamenti militari;
- 11) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- 12) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- 13) esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa;
- 14) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;

- 15) vertenze con ARAG;
- 16) vertenze contrattuali contro ARCA VITA S.p.a. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto;
- 17) adesione ad azioni di classe (*class action*);
- 18) difesa penale per abuso su minori.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 209 - Termini di aspettativa

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo **3 (tre) mesi di CARENZA dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi.

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente POLIZZA per lo stesso rischio le garanzie della presente POLIZZA, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la CARENZA se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla CARENZA stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della POLIZZA precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del PREMIO.

In questo caso **l'ASSICURATO ha l'obbligo in sede di denuncia del SINISTRO di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di tutela legale.**

Art. 210 - Recupero di somme

L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte.

Art. 211 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela legale previste dalla POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'ASSICURATO può rivolgersi chiamando il seguente numero 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali e amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di POLIZZA;
- modalità di denuncia di SINISTRO e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;
- venerdì: 09:00 - 13:00

Art. 212 - Estensione territoriale

Le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni;
- danni subiti;
- vertenze contrattuali;

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

La garanzia:

- opposizione a sanzioni amministrative

opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il SINISTRO e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Art. 213 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità civile

Se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, **le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella V - Stile amici a 4 zampe - Tutela legale

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/Scoperto	Massimo indennizzo/Limite numerico
Stile amici a 4 zampe - Tutela legale	Spese legali (art. 204 lettera a)	-	€ 10.000,00 Un avvocato per ogni grado di giudizio
	Vertenze contrattuali (Art. 206 lettera b)	Valore in lite pari o superiore a € 250,00	€ 10.000,00
	Opposizione a sanzioni amministrative (Art. 206 lettera d)	Sanzioni amministrative pecuniarie pari o superiori a € 200,00	-

COSA È ASSICURATO

Art. 214 - Oggetto della garanzia “Stile amici a 4 zampe - Assistenza”

Le garanzie sono prestate dalla COMPAGNIA che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UnipolAssistance s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UnipolAssistance).

Le prestazioni di seguito elencate operano per l'animale, inteso come cane o gatto, di proprietà dell'ASSICURATO e/o del NUCLEO FAMILIARE e operano **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa.**

Art. 215 - Informazioni veterinarie telefoniche

La CENTRALE OPERATIVA provvede ad erogare un servizio telefonico di informazioni veterinarie in merito a:

- cliniche e ambulatori veterinari in zona, anche aperti 24 ore su 24;
- centri veterinari appropriati ed attrezzati per la cura della patologia di cui il cane e/o il gatto soffre;
- farmacie con prodotti specifici per cani e gatti e loro ubicazione;
- negozi e loro ubicazioni relativi ad articoli/alimentari per cani e gatti;
- pensioni per cani e gatti in città e provincia;
- scuole addestramento cani;
- toelettatura cani e gatti;
- allevamenti per cani e gatti in città e provincia;
- informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili;
- informazioni su mostre e raduni di cani e gatti.

Art. 216 - Rientro anticipato

La CENTRALE OPERATIVA, nel caso in cui il cane e/o il gatto abbia subito un infortunio o una malattia e necessiti di cure immediate, provvede al rientro anticipato dell'ASSICURATO al FABBRICATO indicato in POLIZZA. Il mezzo di trasporto sarà individuato e prenotato dalla CENTRALE OPERATIVA tra quelli disponibili e ritenuti più idonei in relazione alla tratta da percorrere.

La prestazione è operante solo se l'ASSICURATO si trovi ad oltre 250 (duecentocinquanta) Km dal FABBRICATO assicurato e può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole successivamente e a richiesta.

La prestazione è operante **con il massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 217 - Prolungamento del soggiorno

La CENTRALE OPERATIVA, nel caso in cui il cane e/o il gatto abbia subito un infortunio o una malattia e necessiti di cure immediate in loco, provvede ad organizzare il prolungamento del soggiorno dell'ASSICURATO e del suo NUCLEO FAMILIARE presso una struttura ricettiva tra quelli disponibili.

La garanzia è prestata esclusivamente se l'infortunio e/o la malattia si manifestino oltre 250 (duecentocinquanta) Km dall'abitazione indicata in POLIZZA.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per evento.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 218 - Animali non assicurabili

Non sono assicurabili i cani e/o i gatti utilizzati nell'ambito di attività professionali o che siano d'ausilio allo svolgimento di un'attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani guida utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili.

Art. 219 - Rischi esclusi

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L'ASSICURAZIONE non opera:

- 1) in caso di mancato contatto con la CENTRALE OPERATIVA;
- 2) in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA;
- 3) per i pernottamenti antecedenti all'infortunio o alla malattia improvvisa dell'animale;
- 4) per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, in conseguenza di atti dolosi dell'ASSICURATO; per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 220 - Caratteristiche dell'animale assicurato

Ai fini della copertura assicurativa e della sua identificazione il cane deve essere:

- registrato con specifico libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all'anagrafe animali d'affezione;
- regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi);
- tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti.

Ai fini della copertura assicurativa e della sua identificazione il gatto deve essere:

- registrato con specifico libretto sanitario a lui dedicato e regolarmente iscritto all'anagrafe animali d'affezione;
- regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva);
- tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamenti comunali, qualora presenti.

Art. 221 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE si intende operante per il mondo intero.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella W - Stile amici a 4 zampe - Assistenza

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/Scoperto	Somme assicurata
Stile amici a 4 zampe - Assistenza	Rientro anticipato (Art. 216)	Oltre 250 km dal fabbricato assicurato	Fino € 250,00 per sinistro
	Prolungamento del soggiorno (Art. 217)	-	Fino € 250,00 per sinistro

COSA È ASSICURATO

Art. 222 - Oggetto della garanzia “Lesione della reputazione”

La COMPAGNIA indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'ASSICURATO o dagli appartenenti al suo NUCLEO FAMILIARE per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica o quella di un membro appartenente al suo NUCLEO FAMILIARE.

La presente garanzia opera a condizione che:

- la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi o operando abusivamente nel COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP dell'ASSICURATO o su apparecchiature quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, tablet, smartphone, memorie esterne, ecc. dell'ASSICURATO e/o di un membro appartenente al suo NUCLEO FAMILIARE;
- la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere dall'ASSICURATO medesimo o da un membro appartenente al suo NUCLEO FAMILIARE mediante l'utilizzo di web e di Social e Media network.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) per annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 223 - Rischi esclusi specifici

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente da:

- 1) circostanze note all'ASSICURATO al momento della stipula della POLIZZA che potrebbero determinare l'insorgenza di un SINISTRO;
- 2) dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO e degli appartenenti al suo NUCLEO FAMILIARE, eccetto i minori di cui l'ASSICURATO deve rispondere;
- 3) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- 4) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 5) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- 6) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- 7) utilizzo di servizi di *cloud computing*;
- 8) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'ASSICURATO di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- 9) ogni tipo di operazione avente a oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. *underlying*).

Si intendono, inoltre, esclusi dall'INDENNIZZO:

- 10) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un SINISTRO coperto dalla presente POLIZZA nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei programmi;
- 11) i costi per il ripristino di archivi, dati, anche personali, e programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di MALWARE;
- 12) i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i programmi andati distrutti o danneggiati;
- 13) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- 14) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 224 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella X - Stile digital - Lesione della reputazione

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/Scoperto	Somme assicurata
Stile digital - Lesione della reputazione	Le spese necessarie per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso l'immagine pubblica dell'assicurato o quella di un membro appartenente al suo nucleo familiare (Art. 222)	-	€ 1.500,00

COSA È ASSICURATO

Art. 225 - Oggetto della garanzia “Stile digital - Tutela legale”

- a) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 10.000,00 (diecimila) per CASO ASSICURATIVO senza limite annuo**, assicura le spese, anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito della vita privata extraprofessionale nei casi indicati nella presente POLIZZA.
- b) Tali spese sono:
- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della VERTENZA;
 - compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
 - compensi dell'avvocato per la querela se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
 - compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
 - SPESE DI SOCCOMBENZA poste a carico dell'ASSICURATO;
 - spese di ESECUZIONE FORZATA, fino a due tentativi per SINISTRO;
 - spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria;
 - spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
 - compensi dei periti;
 - SPESE DI GIUSTIZIA;
 - spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 226 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalle presenti condizioni di ASSICURAZIONE, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate all'ASSICURATO, ai suoi familiari, ai conviventi, al coniuge non legalmente separato, alla persona unita civilmente, ai figli minorenni anche se non conviventi ed i soggetti che hanno la residenza anagrafica con l'ASSICURATO.

Art. 227 - Ambito di operatività e garanzie

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nell'ambito della vita privata extraprofessionale.

Le garanzie valgono per:

- a) le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE nel procedimento penale. Sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.
- b) le spese sostenute per le vertenze contrattuali, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200,00 (duecento):**
- relative agli acquisti effettuati dagli assicurati su portali e-commerce (commercio elettronico);
 - con il fornitore del servizio di connessione internet degli assicurati;
 - con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli assicurati.
- c) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni;
- d) le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi. ^{ES}

La garanzia **opera se:**

- **l'ASSICURATO è assolto** con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO;
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo;

^{ES} Quali casi potrebbero rientrare in questa copertura?

Questa garanzia sarebbe operante se l'assicurato si dovesse difendere in sede penale dall'accusa di aver rubato l'identità ad un terzo

- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);**
- **il reato si estingue per prescrizione.**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'ASSICURATO ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 228 - Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

Se l'ASSICURATO è coinvolto in una VERTENZA, ARAG non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di ESECUZIONE FORZATA oltre il secondo tentativo per SINISTRO;
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle SPESE DI GIUSTIZIA;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliatario;
- spese recuperate dalla controparte;
- spese sostenute per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG;
- se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, **le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio.**

ARAG, inoltre, non copre:

- a) nei delitti dolosi **le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione** con DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO, **derubricazione** da doloso a colposo, **archiviazione** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste, **applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o prescrizione;**
- b) nella gestione del SINISTRO, **le spese sostenute per la FASE STRAGIUDIZIALE se non è gestita da ARAG.**

Art. 229 - Rischi esclusi

Se nella POLIZZA non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- 1) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- 2) materia fiscale o amministrativa;
- 3) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 4) attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'ASSICURATO, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- 5) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- 6) proprietà, compravendita, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;

- 7) fatti dolosi degli assicurati;
- 8) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- 9) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- 10) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamenti militari;
- 11) prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- 12) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- 13) esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa;
- 14) impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- 15) vertenze con ARAG;
- 16) vertenze contrattuali contro ARCA VITA S.p.a. e le sue società controllate e la banca intermediaria del presente contratto;
- 17) adesione ad azioni di classe (class action);
- 18) difesa penale per abuso su minori.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 230 - Termini di aspettativa

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo **3 (tre) mesi di CARENZA dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi.

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente POLIZZA per lo stesso rischio le garanzie della presente POLIZZA, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la CARENZA se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla CARENZA stessa;
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della POLIZZA precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del PREMIO.

In questo caso **l'ASSICURATO ha l'obbligo in sede di denuncia del SINISTRO di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di tutela legale.**

Art. 231 - Recupero di somme

L'ASSICURATO ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Art. 232 - Cyberbullismo

Chiamando il numero:



l'ASSICURATO può richiedere ad ARAG il nominativo di Avvocati esperti in materia di "Cyberbullismo" per ottenere informazioni, consulenza o assistenza.

Il costo della prestazione dell'Avvocato rimane a carico dell'ASSICURATO.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00".

Art. 233 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela legale previste dalla POLIZZA è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'ASSICURATO può rivolgersi chiamando il seguente numero 800.508.008 per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;

- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul CONTENUTO e sulla portata delle garanzie di POLIZZA;
- modalità di denuncia di SINISTRO e documentazione necessari.

Il numero è operativo:

- lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00;
- venerdì: 09:00 - 13:00

Art. 234 - Estensione territoriale

Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 235 - Operatività delle garanzie in presenza di polizza di Responsabilità Civile

Se un assicuratore di Responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'ASSICURATO, **le garanzie previste in POLIZZA operano a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella Y - Stile digital - Tutela legale

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigia/Valore in lite	Massimo indennizzo/ Limite numerico
Stile digital - Tutela legale	Spese legali (Art. 225 lettera a)	-	Fino € 10.000,00 Un avvocato per ogni grado di giudizio
	Vertenze contrattuali (Art. 227 lettera b)	Valore in lite pari o superiore a € 200,00	-

COSA È ASSICURATO

Art. 236 - Oggetto della garanzia “Assistenza malware (virus informatici)”

La COMPAGNIA si obbliga a fornire una prestazione di assistenza per la risoluzione di **malfunzionamenti software del COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP** di proprietà dell'ASSICURATO, o dagli appartenenti al suo NUCLEO FAMILIARE, causati da introduzione di MALWARE, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP.

La prestazione viene erogata a condizione che il MALWARE:

- causi la distruzione o il danneggiamento del COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento;
- sottragga, distrugga o danneggi dati in esso contenuti.

La COMPAGNIA, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l., e della sua CENTRALE OPERATIVA, come meglio precisato all'Art. 264 - Modalità per richiedere le prestazioni di assistenza.

La CENTRALE OPERATIVA provvede a mettere in comunicazione telefonica l'ASSICURATO con un tecnico informatico che risolve, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da “remoto”, ovvero **mediante operazioni svolte a distanza sul COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali programmi e tecnologie.**

Nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante intervento da “remoto”, non è previsto alcun intervento diretto presso l'abitazione.

La prestazione opera fino a un massimo di 2 (due) volte per annualità assicurativa.

Art. 237 - Oggetto della garanzia “Assistenza per Cyber Bullismo⁸”

La COMPAGNIA si obbliga a fornire all'ASSICURATO o ai componenti del suo NUCLEO FAMILIARE una prestazione di assistenza in caso di **DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS** manifestato dall'ASSICURATO o dagli appartenenti al suo NUCLEO FAMILIARE in conseguenza di un atto di CYBER BULLISMO.

La COMPAGNIA, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l., e della sua CENTRALE OPERATIVA, come meglio precisato all'Art. 264 - Modalità per richiedere le prestazioni di assistenza.

La CENTRALE OPERATIVA provvede a:

- fornire all'ASSICURATO **consulenza telefonica** con professionisti abilitati in materia:
 - **burocratico/amministrativa**: denuncia degli atti di CYBER BULLISMO presso le autorità competenti (polizia postale, autorità garante, ecc), denuncia dell'evento presso la COMPAGNIA, ecc;
 - **di norme vigenti in tema di privacy** (tutela dei dati personali; violazione dei dati sensibili; ecc).

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;

- fornire all'ASSICURATO una **consulenza medica telefonica** e a **segnalare professionisti** e strutture sanitarie a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica.

⁸ Mio figlio ha ricevuto un'e-mail di minacce: è possibile attivare la copertura di Assistenza “Cyber Bullismo”?

No, si può parlare di Cyber Bullismo solo in caso di compimento ripetuto di atti di aggressione mediante contatto elettronico. Inoltre, il presupposto necessario per l'attivazione della garanzia è che la vittima abbia manifestato un disturbo post traumatico da stress a seguito di tali atti.

Se ritenuto necessario, l'équipe medica mette in contatto l'ASSICURATO con uno **psicologo/psicoterapeuta** convenzionato che gli fornirà:

- i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua abitazione;

c) fornire all'ASSICURATO una **consulenza legale telefonica** e a **segnalare professionisti** abilitati in materia legale, nell'ambito delle forme di tutela preventiva e difesa connesse agli atti di CYBER BULLISMO.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;

d) inviare una **baby-sitter/collaboratrice familiare** presso l'abitazione per prestare assistenza ai figli minorenni qualora, a causa dell'impossibilità dell'ASSICURATO di provvedervi personalmente, si renda necessaria la presenza temporanea di personale di supporto;

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi relativi per un **periodo non superiore a 24 (ventiquattro) ore lavorative, anche non consecutive, per evento.**

e) inviare uno **psicologo/psicoterapeuta presso l'abitazione** per valutare le condizioni psichiche dell'ASSICURATO e/o dei suoi familiari e fornire un sostegno psicologico.

Qualora in seguito al primo colloquio il professionista incaricato ne ravvisi la necessità, la prestazione potrà proseguire con un trattamento del DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato.

La COMPAGNIA tiene a proprio carico i costi relativi:

- al primo colloquio effettuato presso l'abitazione;
- ai colloqui successivi, **da effettuarsi presso lo studio medico convenzionato entro e non oltre 3 (tre) mesi dal momento in cui è stato effettuato il primo colloquio, fino a un massimo per evento di € 500,00 (cinquecento) per singolo ASSICURATO ed € 1.000,00 (mille) complessivi per ASSICURATO e per NUCLEO FAMILIARE;**

La prestazione è erogata per un massimo di 2 (due) eventi per annualità assicurativa.

Sono a carico dell'ASSICURATO i costi dei successivi colloqui eventualmente concordati tra lo ASSICURATO e professionista incaricato dalla CENTRALE OPERATIVA.

Sono a carico dell'ASSICURATO i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'ASSICURATO e professionista incaricato dalla CENTRALE OPERATIVA, di cui alle lettere a), b), c) e d) **per le quali ciascuna prestazione è erogata 1 (una) sola volta per annualità assicurativa.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 238 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 236 - Oggetto della garanzia "Assistenza MALWARE (virus informatici)" e 237 - Oggetto della garanzia "Assistenza per Cyber bullismo", la COMPAGNIA:

- **non si assume** responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'ASSICURATO;
- **non riconosce** rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'ASSICURATO non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- **non riconosce** rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla CENTRALE OPERATIVA e da queste organizzate.

Art. 239 - Rischi esclusi specifici

Ad integrazione di quanto previsto nell'Art. 238 - Delimitazioni, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- **Assistenza Malware (virus informatici) (Art. 236)**
 - 1) dovuti a circostanze note all'ASSICURATO al momento della stipula della POLIZZA che potrebbero determinare l'insorgenza di un SINISTRO;
 - 2) causati da dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO e dei componenti del suo NUCLEO FAMILIARE eccetto i minori di cui l'ASSICURATO deve rispondere;
 - 3) da guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'ASSICURATO, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastrutture server;

interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'ASSICURATO;

- 4) da vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del SISTEMA INFORMATICO dell'ASSICURATO;
- 5) da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- 6) da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 7) relativi a multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- 8) derivanti dall'utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- 9) derivanti dall'utilizzo di servizi di *cloud computing*;
- 10) da raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'ASSICURATO di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- 11) di ogni tipo di operazione avente a oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. *underlying*).

Si intendono, inoltre, esclusi dall'INDENNIZZO:

- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un SINISTRO coperto dalla presente POLIZZA nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei programmi;
- i costi per il ripristino di archivi, dati, anche personali, e programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di MALWARE;
- i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i programmi andati distrutti o danneggiati;
- i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

- **Assistenza per Cyber Bullismo (Art. 237)**

- per le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'ASSICURATO, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle prestazioni.
- causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'ASSICURATO abbia partecipato attivamente;
- di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS (check-up);
- di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni;
- di dolo del CONTRAENTE, dell'ASSICURATO e dei componenti del suo NUCLEO FAMILIARE eccetto i minori di cui l'ASSICURATO deve rispondere.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 240 - Operatività delle garanzie⁹

Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 236 - Oggetto della garanzia "Assistenza MALWARE (virus informatici)" **l'operatività dell'ASSICURAZIONE è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:**

- a) le apparecchiature utilizzate dall'ASSICURATO siano esclusivamente COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP e non siano utilizzate esclusivamente per attività professionali, commerciali e artigianali. **Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le prestazioni di assistenza su apparecchiature quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.**
- b) il COMPUTER NOTEBOOK o DESKTOP operi in ambiente Microsoft Windows, macOS o Linux;
- c) l'ASSICURATO possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) l'ASSICURATO effettui controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di programmi non autorizzati e abbia adottato programmi antimalware e antivirus.

Si precisa, inoltre, che al fine di ricevere l'erogazione della prestazione, deve essere attiva la connessione con una rete informatica (internet).

Art. 241 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

⁹ **La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antivirus?**

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla garanzia Stile digital - Assistenza, vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verificano in caso di inefficacia delle protezioni antivirus le quali, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente a evitare il danno.

Tabella Z - Stile digital - Assistenza

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia	Franchigie/scoperti	Garanzia/Limite
Stile digital	Assistenza malware (virus informatici) (Art. 236)	2 volte per annualità assicurativa	-
	Assistenza per Cyber Bullismo (Art. 237)	1 volta per annualità assicurativa	<u>Consulenza telefonica in materia:</u> - burocratico amministrativa - norme privacy
		1 volta per annualità assicurativa	Consulenza medica telefonica e segnalazione di professionisti
		1 volta per annualità assicurativa	Consulenza legale telefonica e segnalazione di professionisti
		-	<u>Per invio baby-sitter/collaboratrice familiare:</u> fino 24 ore lavorative
		Entro 3 mesi dal primo colloquio e massimo di 2 (due) eventi per annualità assicurativa	<u>Psicologo/psicoterapeuta:</u> € 500,00 per singolo assicurato ed € 1.000,00 complessivi per assicurato e per nucleo familiare

Art. 242 - Denuncia del sinistro alla Compagnia

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare immediatamente avviso del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343. Entro 3 (tre) giorni da quello in cui si è verificato il SINISTRO o ne è venuto a conoscenza, l'ASSICURATO/CONTRAENTE invia denuncia scritta utilizzando il modulo presente all'interno delle condizioni di ASSICURAZIONE, tramite email all'indirizzo sinistri@arcavita.it.

Inoltre, **l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve:**

- per la Sezione 5 - Catastrofali: mettere a disposizione della COMPAGNIA e del perito incaricato la documentazione comprovante le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE del FABBRICATO (Antisismica, Cemento Armato, in Muratura) e l'indicazione dell'eventuale presenza di piani interrati;
- per le Sezioni 6.1 - Furto e 7 - Energie green - Stile green: fornire alla COMPAGNIA una distinta particolareggiata delle COSE rubate o danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi derivanti dall'evitare o diminuire il danno e dare indicazione del rispettivo valore;
- per la Sezione 7- Energie green - Stile green fornire, a richiesta della COMPAGNIA, il contratto con il costruttore o il venditore delle COSE assicurate e/o il CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE.

La denuncia di SINISTRO deve essere compilata in ogni sua parte e deve contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione al valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente.

Art. 243 - Denuncia del sinistro all'autorità giudiziaria

L'ASSICURATO/CONTRAENTE è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, ovvero in caso di dolo, nei 2 (due) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia locale, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di POLIZZA..

Copia delle dichiarazioni devono essere trasmesse alla COMPAGNIA.

Art. 244 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO/CONTRAENTE ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.**

L'ASSICURATO, inoltre, deve:

- a) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle COSE preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- b) a richiesta della COMPAGNIA fornire il contratto con il costruttore o il venditore delle COSE assicurate e/o il CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE.

Art. 245 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Art. 246 - Limite di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 247 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento qualora prevista dalla gestione del SINISTRO stesso.

Art. 248 - Esagerazione dolosa del danno

L'ASSICURATO/CONTRAENTE che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'INDENNIZZO.

Art. 249 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE "INCENDIO" CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI - 2.1 INCENDIO E ALTRI EVENTI AL FABBRICATO; 2.2 - GUASTI DEL FABBRICATO; 3 - RISCHIO LOCATIVO - 4.1 INCENDIO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO; 4.2 - GUASTI DEL CONTENUTO; 5 - CATASTROFALI

Art. 250 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO/CONTRAENTE. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO/CONTRAENTE stesso.

Art. 251 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti, in tutti i casi la procedura per la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

- **FABBRICATO** (2.1 - Incendio ed altri eventi al fabbricato; 2.2 - Guasti del fabbricato; 3 - Rischio locativo; 5 - Catastrofali) la garanzia è prestata nella forma VALORE A NUOVO:
 - 1) ai fini del presente articolo, il termine VALORE A NUOVO indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del FABBRICATO assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del FABBRICATO stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
 - 2) in caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare dell'INDENNIZZO si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del FABBRICATO, stimando il VALORE A NUOVO e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di

- conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
- b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del SINISTRO, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al VALORE A NUOVO, l'INDENNIZZO verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il VALORE A NUOVO;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali SCOPERTI, FRANCHIGIE e limiti di INDENNIZZO previsti dal contratto.
- 3) resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
 - 4) la ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la COMPAGNIA.
- **CONTENUTO** (4.1 - Incendio ed altri eventi al contenuto; 4.2 - Guasti del contenuto; 5 - Catastrofali) la garanzia è prestata a VALORE A NUOVO.
- In caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate, a eccezione di oggetti d'arte e di antiquariato, il VALORE A NUOVO intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate. Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Art. 252 - Erogazione di anticipi sull'Indennizzo

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, l'ASSICURATO ha il diritto di ottenere dalla COMPAGNIA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'INDENNIZZO, pari al 50% dell'INDENNIZZO minimo che dovrebbe essere pagato per il SINISTRO stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'ASSICURATO contestazioni in merito all'indennizzabilità del SINISTRO stesso da parte della COMPAGNIA e che l'INDENNIZZO complessivo raggiunga un importo pari ad almeno € 50.000,00 (cinquantamila). L'acconto sull'INDENNIZZO dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata in base al VALORE A NUOVO, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. **L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del SINISTRO.**

Art. 253 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'assicurato" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 254 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore delle COSE al momento del SINISTRO, secondo quanto stabilito agli artt. 27, 36, 80, 89, 123, 133, 142, 149, 160, 182 - Limiti di indennizzo e all'Art. 251 - Determinazione del valore delle COSE assicurate e del danno, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO.

Art. 255 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 254 - Assicurazione parziale, si conviene tra le Parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale qualora la somma assicurata, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del SINISTRO. Invece, nel caso in cui la somma assicurata maggiorata del 20% fosse comunque inferiore al valore risultante al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata, così maggiorata, e il valore risultante al momento del SINISTRO.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 1.000,00 (mille) non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'ASSICURAZIONE fosse prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Nell'effettuare la valutazione del SINISTRO ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali FRANCHIGIE o SCOPERTI previsti in POLIZZA.

Art. 256 - Forma di riparazione "guasti"

In caso di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA relativamente alle sezioni 2.2 - Guasti del fabbricato e 4.2 - Guasti del contenuto per:

- FENOMENO ELETTRICO;
- Acqua condotta;
- Ricerca e riparazione guasti;

il ASSICURATO/CONTRAENTE, al momento della denuncia del SINISTRO, potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o ripristino del danno.

- **RIPARAZIONE DIRETTA:** per agevolare l'ASSICURATO nell'operazione di riparazione viene messa a disposizione una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA. Dopo aver verificato il danno e fornito un preventivo all'ASSICURATO, verranno eseguite tutte le operazioni occorrenti alla riparazione del danno nel limite della somma assicurata indicata POLIZZA. Con tale modalità la riparazione verrà indennizzata **senza l'applicazione della FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).**
- **INDENNIZZO ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'ASSICURATO dopo aver contattato il servizio sinistri della COMPAGNIA e aver dichiarato di non voler usufruire della rete convenzionata "RIPARAZIONE DIRETTA", dovrà attivare la procedura di denuncia del SINISTRO così come riportato all'Artt. 242 - Denuncia di sinistro alla Compagnia e Art. 244 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, precisando in quel momento che non desidera attivare la procedura della "RIPARAZIONE DIRETTA". In tal caso il SINISTRO verrà indennizzato **con l'applicazione della FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).**

Art. 257 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa** ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse ASSICURATO.

Art. 258 - Rinuncia all'azione di surroga

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, di cui articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'ASSICURATO;
- gli inquilini con regolare contratto di locazione o i proprietari del FABBRICATO, purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE “RESPONSABILITA’ CIVILE” CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI - 2.3 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO; 4.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CONDUZIONE DEL FABBRICATO; 8.1 - STILE IN LIBERTÀ - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

Art. 259 - Gestione delle vertenze e spese legali

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’ASSICURATO stesso. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra COMPAGNIA e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. **La COMPAGNIA non riconosce peraltro le spese incontrate dall’ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle SPESE DI GIUSTIZIA penale.**

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE “TUTELA LEGALE” CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI - 2.4 - TUTELA LEGALE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO; 4.4 - TUTELA LEGALE DEL LOCATARIO; 8.2 - STILE IN LIBERTÀ - TUTELA LEGALE DELLA VITA PRIVATA; 8.4 - STILE AMICI A 4 ZAMPE - TUTELA LEGALE; 8.7 - STILE DIGITAL - TUTELA LEGALE

Art. 260 - Quando avviene il sinistro

La data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica l’evento dannoso a seguito del quale insorge la VERTENZA.

L’evento dannoso, in base alla natura della VERTENZA, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall’ASSICURATO;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della legge;
- il deposito del ricorso all’autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del SINISTRO coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Ai fini dell’individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del SINISTRO è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico SINISTRO e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso SINISTRO, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del SINISTRO il massimale per SINISTRO non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 261 - Denuncia del caso assicurativo

La denuncia del SINISTRO deve essere presentata tempestivamente alla COMPAGNIA e/o ad ARAG nel momento in cui l’ASSICURATO ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della POLIZZA o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Per quanto concerne i sinistri riguardanti le vertenze contrattuali relative agli immobili di proprietà, in caso di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e MANUTENZIONE STRAORDINARIA la denuncia del SINISTRO deve essere presentata tempestivamente alla COMPAGNIA e/o ad ARAG nel momento in cui l’ASSICURATO ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 13

(tredici) anni dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'ASSICURATO ha l'obbligo di informare la COMPAGNIA e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del SINISTRO, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 262 - Gestione del caso assicurativo, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese

Ricevuta la denuncia del SINISTRO ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'ASSICURATO.

La FASE STRAGIUDIZIALE è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la VERTENZA con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della FASE GIUDIZIALE, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire.**

Per la FASE GIUDIZIALE l'ASSICURATO ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'ASSICURATO, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**

Le spese per gli accordi economici tra ASSICURATO e avvocato, per la transazione della VERTENZA e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di ASSICURAZIONE e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'ASSICURATO paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Il pagamento delle spese coperte dalla POLIZZA avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. 263 - Disaccordo con ARAG in merito alla gestione del sinistro e conflitto di interessi

Nel caso di disaccordo tra l'ASSICURATO e ARAG in merito alla gestione del SINISTRO, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

NORME SPECIFICHE PER LE GARANZIE "ASSISTENZA" CHE RIENTRANO NELLE SEZIONI: 2.5 - ASSISTENZA DEL FABBRICATO; 4.5 - ASSISTENZA DEL CONTENUTO; 6.2 - ASSISTENZA FURTO; 8.5 - STILE AMICI A 4 ZAMPE - ASSISTENZA; 8.8 - STILE DIGITAL - ASSISTENZA

Art. 264 - Modalità per richiedere le prestazioni di assistenza

La COMPAGNIA eroga le prestazioni di assistenza tramite la CENTRALE OPERATIVA di UNIPOLASSISTANCE S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e CENTRALE OPERATIVA con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La CENTRALE OPERATIVA è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutte le prestazioni.

UNIPOLASSISTANCE ha la facoltà di cambiare la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per ottenere assistenza, l'ASSICURATO deve contattare **sempre e preventivamente** la CENTRALE OPERATIVA, utilizzando una delle seguenti modalità:

- numero verde (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) 800 012529;
- numero urbano (con costo della telefonata a carico del chiamante - valido anche per chiamate dall'estero) + 39 011 6523202;
- E-MAIL: areaassistenza@unipolassistance.it;

UNIPOLASSISTANCE **non riconosce indennizzi** in caso d'inadempimento, da parte dell'ASSICURATO, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la CENTRALE OPERATIVA, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni altra tipologia di richiesta, è necessario contattare la CENTRALE OPERATIVA ai numeri sopra indicati.

Per le garanzie di cui agli Artt. 236 - Oggetto della garanzia "Assistenza malware (virus informatici)" e 237 - Oggetto della garanzia "Assistenza per cyber bullismo" la CENTRALE OPERATIVA garantirà gli interventi di assistenza tutti i giorni dell'anno dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Art. 265 - Pagamento delle prestazioni

La COMPAGNIA sostiene esclusivamente i costi delle prestazioni indispensabili ad aiutare l'ASSICURATO ad affrontare la situazione di difficoltà fino al momento in cui tale difficoltà cessa ed entro i limiti indicati nelle rispettive prestazioni. Eventuali costi eccedenti rimangono a carico dell'ASSICURATO che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione o ad UNIPOLASSISTANCE nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Art. 266 - Rimborsi

Premesso che la garanzia prevede l'erogazione diretta delle prestazioni previo contatto con la CENTRALE OPERATIVA, UNIPOLASSISTANCE valuterà eventuali rimborsi delle spese che l'ASSICURATO abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla CENTRALE OPERATIVA;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la prestazione per cause di forza maggiore; le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono ad UNIPOLASSISTANCE di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la CENTRALE OPERATIVA fornirà all'ASSICURATO tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6.1 - FURTO

Art. 267 - Recupero delle cose rubate

Se le COSE rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve darne avviso alla COMPAGNIA appena ne ha avuto notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'ASSICURATO rimborsi alla COMPAGNIA l'intero importo riscosso a titolo di INDENNIZZO per le COSE medesime. Se invece la COMPAGNIA ha indennizzato il danno solo in parte, l'ASSICURATO ha facoltà di conservare la proprietà delle COSE recuperate previa restituzione dell'importo dell'INDENNIZZO riscosso dalla COMPAGNIA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle COSE recuperate. Sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'INDENNIZZO a termini di POLIZZA si effettuano i relativi conguagli.

Art. 268 - Procedura e determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti ed è dato dal VALORE A NUOVO intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il triplo del valore allo stato d'uso.

Art. 269 - Assicurazione del valore a nuovo

Per tutte le COSE assicurate verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA, ad eccezione di oggetti d'arte e di antiquariato, il VALORE A NUOVO intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il triplo del valore allo stato d'uso.

Art. 270 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di SINISTRO, la somma assicurata e i relativi limiti di INDENNIZZO si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali FRANCHIGIE e/o SCOPERTI senza corrispondente restituzione di PREMIO.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 7 - ENERGIE GREEN - STILE GREEN

Art. 271 - Ispezione cose assicurate

La COMPAGNIA ha sempre il diritto di visitare le COSE assicurate, l'ASSICURATO/CONTRAENTE ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 272 - Conservazione e verifica dello stato delle cose assicurate

Le COSE assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse. La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO.

Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

Art. 273 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le seguenti norme:

- a) nel caso di danno riparabile:
 - 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 182 - Limiti di indennizzo;
 - 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del SINISTRO, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del SINISTRO, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
- b) nel caso di danno non riparabile:
 - 5) stimando il costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 182 - Limiti di indennizzo;
 - 6) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del SINISTRO, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 7) stimando il valore ricavabile, al momento del SINISTRO, dai residui.

Per il calcolo dell'INDENNIZZO si detrae dall'importo stimato in a) 2 quello stimato in a) 3.

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate secondo i criteri di cui al punto a) 2 sono uguali o superiore al valore della cosa danneggiata, calcolato secondo i criteri di cui al punto b) 6.

Se la **somma assicurata** per ciascuna cosa risulta **inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO**, l'ASSICURATO sopporta la sua parte proporzionale di danno salvo quanto riportato all'articolo Art. 275 - Deroga alla regola proporzionale.

Dall'INDENNIZZO calcolato come ai precedenti commi sono **detratti** franchigie, scoperti, minimi non indennizzabili fissati in POLIZZA.

Sono escluse dall'INDENNIZZO le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle COSE colpite dal SINISTRO.

Art. 274 - Forza maggiore

In caso di sinistri dovuti a eventi di **forza maggiore e risarcibili** a termine di POLIZZA per i quali venga stabilita **l'erogazione di fondi speciali** per la ricostruzione delle COSE ASSICURATE o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, **è fatto obbligo all'ASSICURATO** di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'INDENNIZZO da parte della COMPAGNIA, **il CONTRAENTE si impegna a restituire detto importo alla COMPAGNIA.**

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'INDENNIZZO, **detto INDENNIZZO verrà ridotto** dell'importo erogato di cui sopra.

Art. 275 - Deroga alla regola proporzionale

Se la **somma assicurata** per i danni diretti risulta **inferiore** al costo di rimpiazzo al momento del SINISTRO delle COSE assicurate, **l'ASSICURATO sopporta la sua parte proporzionale** di danno sia per il "danno diretto" che per il "danno indiretto"; tuttavia, **non si applicherà tale disposizione** qualora si verificino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del **20%** della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Art. 276 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente dalla COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'ASSICURATO e accertare se, al momento del SINISTRO, esistevano circostanze che avessero aggravato il RISCHIO e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 244 - Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle COSE assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 182 - Limiti di indennizzo;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di POLIZZA.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia

Art. 277 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:



- per telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- per email "Servizio Sinistri Rami Elementari": sinistri@arcavita.it

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del SINISTRO e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la CENTRALE OPERATIVA, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero: **+ 39 011 - 6523202**

UnipolAssistance Sc.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio, 14
10125 - Torino

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La COMPAGNIA ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Modulo richiesta di Indennizzo

Ama&Proteggi - Casa a modo tuo

Da inviare

Via e-mail a: sinistri@arcavita.it

oppure tramite raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo

oppure tramite fax al n° 045.8192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 - Verona

N° Sinistro (riservato alla Compagnia)

N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e nome / Ragione sociale:

Luogo e data di nascita

CF/PI

Residente in Via civ.

Cap Comune Provincia

Tel.

Email:

Sig.:

Reperibilità:

giorni

dalle ore

alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Garanzia oggetto del sinistro:

Data, ora e località di accadimento del sinistro:

Descrizione del sinistro e dei danni

Terzi danneggiati (cognome, nome, CF, indirizzo):

Autorità intervenute:

Eventuali altre assicurazioni (indicare la Compagnia):

Tipologia di liquidazione scelta: Riparazione diretta Indennizzo ordinario

DATI BANCARI

Coordinate bancarie IBAN:

Banca:

Intestatario:

DATA e FIRMA

Data

Firma del denunciante 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma:  _____

Ama & Proteggi

Casa a modo tuo

Assicurazione multi garanzie della civile abitazione e del nucleo familiare

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente estesa ad altri assicurati, il trattamento potrà riguardare anche i loro dati per le finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i

tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 11 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.it, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con Capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.